

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE

CIVILE ORDINANZA n° 2983 del 31 maggio 1999 Modificata ed integrata:

- dall'articolo 2 dell'Ordinanza n° 3048 del 31 marzo 2000
- dall'articolo 2 dell'Ordinanza n° 3072 del 21 luglio 2000
- dall'articolo 4 dell'Ordinanza n° 3136 del 25 maggio 2001
- dall'ordinanza n° 3190 del 22 marzo 2002
- dall'ordinanza n° 3220 del 15 giugno 2002
- dall'ordinanza n° 3334 del 23 gennaio 2004
- dall'ordinanza n° 3354 del 7 maggio 2004

Seguono i testi delle altre disposizioni di quest'ultime ordinanze.

(Omissis)

Articolo 1

1. Il Presidente della Regione siciliana è nominato commissario delegato per la predisposizione e adozione del piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate di cui all'articolo 22 della Legge 5 febbraio 1997, n° 22, di un piano di interventi d'emergenza per la gestione dei rifiuti urbani nonché per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione d'emergenza.

2. Il commissario delegato, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e sentite le province regionali, predispone, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, della presente ordinanza, il piano degli interventi di emergenza e riferisce ogni due mesi sull'attuazione della presente ordinanza al Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e al Ministro dell'ambiente.

3. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, può avvalersi di un vice-Commissario per le attività di cui alla presente ordinanza e successive e per la gestione delle risorse finanziarie. Può avvalersi, inoltre, di soggetti attuatori ai quali affidare specifici settori di intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal commissario delegato nominati d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di bonifica e risanamento del comune di Biancavilla si avvale, altresì, del Sindaco quale sub commissario.

Articolo 2

1. Il piano di emergenza redatto in conformità ai principi, finalità e criteri stabiliti dall'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e sue successive modifiche ed integrazioni, ed alle norme attuative del decreto medesimo. 11 piano d'emergenza in particolare:

1. quantifica, anche sulla base degli esistenti impianti di smaltimento, i rifiuti urbani, i rifiuti assimilati ed i rifiuti assimilabili prodotti in ciascun ambito provinciale;
2. identifica in ciascun ambito gli obiettivi specifici minimi della raccolta differenziata, nel rispetto dei tempi e degli obiettivi fissati dall'art. 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
3. identifica, in ciascun ambito provinciale, il numero e la localizzazione degli impianti di valorizzazione delle frazioni di cui alla precedente lettera b) tenendo conto dell'offerta di recupero da parte dei sistemi attivati ai sensi degli articoli 41 e 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e sue successive modifiche ed integrazioni, al fine di coinvolgere nella gestione dei rifiuti i produttori dei beni che generano i rifiuti medesimi, nonché da parte del sistema industriale;
4. identifica le modalità per ottimizzare la raccolta ed il trasporto nonché per assicurare la valorizzazione energetica della frazione residuale dei rifiuti rispetto alla raccolta differenziata di cui alla precedente lettera b);
5. identifica, preferibilmente in ciascun ambito provinciale la localizzazione degli impianti per la produzione di combustibile derivante dalla frazione residuale dei rifiuti urbani di cui alla precedente lettera d) e dai rifiuti assimilati ;
6. identifica il numero ed i criteri per la localizzazione degli impianti per il trattamento della frazione residuale e di quelli di termovalorizzazione dei rifiuti urbani e dai rifiuti assimilati tenendo conto, in via prioritaria, dell'offerta di utilizzo dello stesso da parte del sistema industriale, preferibilmente se in sostituzione totale o parziale di combustibili tradizionali;
7. identifica, in ciascun ambito provinciale, in relazione alle disposizioni di cui all'art.-5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, ti. 22, il fabbisogno delle discariche tenendo conto dei tempi di attuazione della raccolta differenziata e di realizzazione e messa in esercizio degli impianti di recupero di cui alle precedenti lettere c), e) ed f) nonché della prevista produzione di sovralli derivante dalle attività di selezione e recupero;
8. assicura che l'intera gestione dei rifiuti avvenga preferibilmente all'interno delle singole province, tranne che per gli impianti di cui alla precedente lettera e, e che il recupero energetico dei rifiuti urbani e dai rifiuti assimilati avvenga all'interno della regione;
9. prevede i tempi e le modalità per il rientro alla gestione ordinaria.

Articolo 2.bis

1. Il commissario delegato – Presidente della regione siciliana promuove ed organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani al sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 in ciascun ambito territoriale ottimale che, preferibilmente, è individuato nella provincia. Ai predetti fini il commissario delegato – Presidente della regione siciliana, individua ed attua le forme e i modi di cooperazione tra la provincia ed i comuni in ciascun ambito o sub-ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti e per l'esercizio associato delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti urbani.

2. Nel caso in cui la Provincia ed i Comuni appartenenti all'ambito non giungono alla relativa aggregazione il Commissario delegato – Presidente della regione Siciliana, previa diffida, provvede, in nome, per conto e nell'interesse dei predetti enti, a porre in essere gli atti necessari alla costituzione della Società di ambito per la gestione integrata del servizio, cui potrà affidare, tra l'altro, la proprietà e la gestione degli impianti pubblici comprensoriali, associando la Provincia e i Comuni dell'ambito o sub-ambito, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 113 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e al Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.533, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3

1. Ai fini del superamento dell'emergenza, fermi restando gli oneri della gestione in capo ai comuni, il commissario delegato – presidente della regione siciliana, per l'attuazione del presente articolo, avvalendosi anche degli enti locali e dei loro consorzi e aziende, in particolare, dispone:

1.1 La realizzazione, in ciascuna provincia regionale, in collaborazione con il presidente della provincia medesima, della raccolta differenziata al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2003, l'obiettivo del 15 per cento di raccolta differenziata ed entro il 31 dicembre 2005, l'obiettivo del 25 per cento di raccolta differenziata, subentrando nell'affidamento del servizio ai comuni;

1.2 la realizzazione, in ciascuna provincia regionale in collaborazione con il presidente della provincia medesima, della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti inerti, nonché dei beni durevoli di uso domestico tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale per il recupero di detti beni a fine d'uso, subentrando, fino al termine dello stato di emergenza, nell'affidamento del servizio ai Comuni;

1.3 la realizzazione, per il tramite dei sindaci, in ciascun comune, di piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente; in caso di inadempienza dei medesimi i presidenti delle province regionali provvedono sostituendosi direttamente quali commissari ad acta;

1.4 l'adeguamento ovvero la realizzazione in collaborazione con il presidente della provincia medesima, all'interno di ciascuna provincia, degli impianti di selezione e preparazione di carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno, tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale in materia di imballaggi primari;

1.5 l'adeguamento ovvero la realizzazione all'interno di ciascuna provincia regionale in collaborazione con il presidente della provincia medesima degli impianti per la produzione di compost da frazione organica selezionata da rifiuti urbani sempre che tale frazione sia disponibile e sia verificata la sua compatibilità con una possibile destinazione agricola del compost prodotto o di impiego dello stesso per fini di risanamento e/o di recupero ambientale;

1.6 l'adeguamento ovvero la realizzazione all'interno di ciascuna provincia regionale in collaborazione con il presidente della provincia medesima degli impianti per il recupero di inerti;

1.7 l'adeguamento ovvero la realizzazione all'interno di ciascuna provincia regionale in collaborazione con il presidente della provincia medesima degli impianti di trattamento dei rifiuti ingombranti;

1.8 la realizzazione all'interno di ciascuna provincia regionale in collaborazione con il presidente della provincia medesima di impianti per il recupero dei beni durevoli di uso domestico tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale in materia di recupero di detti beni a fine d'uso;

1.9 l'adozione di misure per favorire il riciclaggio e il recupero da parte del sistema industriale e la definizione dei contratti della durata massima di cinque anni per l'utilizzo finale delle frazioni recuperate;

1.10 l'adozione di misure per prevenire la formazione dei rifiuti, in particolare favorendo il riutilizzo degli imballaggi ed il riciclaggio dei beni a fine vita;

1.11 la realizzazione in ciascuna provincia regionale, in collaborazione con il presidente della provincia medesima, di sistemi di trasporto della frazione dei rifiuti urbani residuale dalla raccolta differenziata agli impianti di termoutilizzazione che consentano la massima economicità e il minor inquinamento;

1.12 le modalità per il calcolo e l'accollo degli oneri gestionali a carico dei comuni;

1.13 la realizzazione, con le risorse assegnate per la gestione dei rifiuti dei progetti LSU di cui al "Progetto ambiente" approvato dal C.I.P.E. con deliberazione del 17 marzo 1998, ti. 32, relativi alla regione siciliana, così come previsti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 30 luglio 1998 e ne assicura la gestione;

1.14 La formazione e l'informazione ambientale, e la promozione del rispetto dei valori naturali ed ambientali.

1.15 La realizzazione, a livello anche interprovinciale, di impianti di termovalorizzazione con produzione di energia e/o calore per l'utilizzazione della frazione residuale dei rifiuti.

1.16 la realizzazione degli interventi di protezione ambientale che dovessero rendersi necessari per la costruzione degli impianti previsti dalla presente ordinanza.

2. Il CO.NA.I. è obbligato a ricevere, alle condizioni previste dalla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 tra il commissario delegato – presidente della regione Siciliana ed il CO.NA.I. medesimo, gli imballaggi primari, secondari e terziari nonché le frazioni valorizzabili di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi.

3. Al fine di conseguire entro il 31 dicembre 2002 l'obiettivo del 50% di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio, calcolato sul quantitativo di imballaggi immessi sul mercato della regione siciliana, il CONAI, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 o i Consorzi di filiera istituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, per la tipologia di materiale di imballaggio di rispettiva competenza devono organizzare ed effettuare entro e non oltre il 31 luglio 2002 la raccolta differenziata degli imballaggi sulle superfici pubbliche in sostituzione o ad integrazione della raccolta differenziata effettuata dalla Pubblica Amministrazione.

4. Qualora entro il termine del 31 luglio 2002 il CONAI o i Consorzi di filiera istituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, per la rispettiva tipologia di materiale di imballaggio, non abbiano realizzato ed attivato la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio su superfici pubbliche, provvede direttamente il commissario delegato – Presidente della regione siciliana. A tal fine il commissario delegato – Presidente della regione siciliana, per ciascun ambito territoriale ottimale, predispone un piano di raccolta differenziata e seleziona, con procedure di evidenza pubblica, il soggetto affidatario del servizio. Gli oneri per l'organizzazione e la gestione del servizio sono a carico del CO.NA.I ai sensi dell'articolo 49, comma 10, e dell'articolo 38, comma 9, lettere a) e b) e comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 che provvede ad effettuare il relativo pagamento a favore della contabilità speciale intestata al commissario delegato – Presidente della regione siciliana, sulla base di apposita fatturazione.

5. In caso di inadempimento del CO.NA.I agli obblighi di cui al comma 3, il commissario delegato – Presidente della regione siciliana, a far data dal 31 luglio 2002, può disporre altresì, previa diffida, che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino un deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari, secondari e terziari.

6. Il commissario delegato – Presidente della regione siciliana obbliga i detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dall'articolo 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento, ai fini del reimpiego, riciclaggio o recupero, a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del CO.NA.I. e quelli attivati ai sensi della presente ordinanza, come previsto nella convenzione di cui al precedente punto 1.;

7. Il CO.NA.I. assicura, anche sostituendosi ai consorzi di filiera, la gestione separata degli imballaggi marchiati "T" e "F" ed il ritiro degli stessi, senza limiti percentuali, alle stesse condizioni previste dall'accordo stipulato con il commissario delegato – Presidente della regione siciliana;

8. Il CO.NA.I. è obbligato al ritiro presso le isole minori della Sicilia, anche sostituendosi ai consorzi di filiera, degli imballaggi primari, secondari e terziari nonché le frazioni valorizzabili di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, alle condizioni previste dalla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999.

9. Il COREVE è obbligato a ritirare i rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata secondo quanto era stato previsto dal decreto ministeriale n. 48/99, ed in particolare alle condizioni e per i corrispettivi previsti dal decreto medesimo.

Articolo 4

1. Il commissario delegato – presidente della Regione siciliana sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio stipula convenzioni per la durata massima di venti anni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata prodotta nei comuni della regione Siciliana, con operatori industriali che si impegnino, a far tempo dal 31 marzo 2004, a trattare in appositi impianti la frazione residuale dei rifiuti ed a utilizzarla in impianti di termovalorizzazione con recupero di energia da realizzarsi in siti idonei ovvero in propri impianti industriali, o di cui abbiano la disponibilità gestionale, esistenti nel territorio della Regione, ivi compresi quelli per la produzione di energia elettrica in sostituzione totale o parziale di combustibili ora impiegati. A tal fine il Commissario delegato – Presidente della regione Siciliana individua gli operatori industriali in base a procedure di evidenza pubblica selezionandoli tra quanti si impegnano ad utilizzare rifiuti residuali, in funzione delle migliori condizioni economiche e di protezione ambientale. Per l'eventuale quota residua di rifiuti, il Commissario delegato – Presidente della regione Siciliana stipula, mediante procedure di gara comunitarie, il cui bando è definito dal Commissario delegato stesso sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, convenzioni per la durata massima di venti anni, per il conferimento di detta quota di rifiuti, con operatori industriali che si impegnino a realizzare, con l'impiego di tecnologie atte a garantire una idonea protezione dell'ambiente, impianti dedicati di termovalorizzazione, da porre in esercizio entro il 31 dicembre 2005. Per consentire l'attuazione di entrambi i cicli sopra descritti, le medesime convenzioni dispongono, per un periodo massimo di venti anni, il conferimento, agli operatori convenzionati, dei rifiuti urbani residuali, al netto della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della regione Siciliana da essi identificati.

2. L'ENEL o il gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. è autorizzato a stipulare e stipula, entro 60 giorni dalla sottoscrizione delle convenzioni di conferimento dei rifiuti urbani ad impianti industriali esistenti o ad impianti dedicati, di cui al precedente comma 1, convenzioni per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/1992, e secondo le modalità di aggiornamento ivi previste e comunque vigenti alla data di avvio delle procedure di individuazione dei soggetti cui conferire i rifiuti. Le nuove convenzioni dovranno essere stipulate in luogo di iniziative, ammesse fino al 30 giugno 1995, che non abbiano trovato concretezza. Tali incentivi si applicano alla produzione di energia elettrica mediante utilizzo dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nei comuni della regione Siciliana al netto della raccolta differenziata.

3. Il Commissario delegato – presidente della regione siciliana dispone l'obbligo a carico dei comuni di conferimento dei rifiuti urbani raccolti nel territorio comunale, al netto della raccolta differenziata, fermo restando l'onere del conferimento agli impianti determinato in base alla tariffa definita nelle convenzioni di cui al precedente comma 1 e del trasporto, a carico dei comuni stessi, entro l'ambito territoriale di appartenenza.

4. Nelle more dell'attivazione degli impianti di cui al comma 1, il Commissario delegato – Presidente della regione Siciliana onde ridurre il quantitativo di rifiuti da smaltire in discarica nonché di favorire i processi di recupero e riutilizzo degli stessi, dispone il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili prodotti dai comuni siciliani negli impianti e nelle strutture esistenti. A tal fine il Commissario delegato – Presidente della regione Siciliana, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza individua, a mezzo di procedure di evidenza pubblica, gli impianti esistenti realizzati con contributi finanziari comunitari, statali e/o regionali, anche nell'ambito degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, nonché sentite le province interessate, i comuni che in essi dovranno conferire i propri rifiuti risultando conseguenzialmente vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti anzidetti; detti impianti godono del medesimo regime di agevolazioni di cui al precedente comma 2. I titolari degli impianti dovranno garantire la destinazione finale dei rifiuti trattati e dei sovralli.

5. Il Commissario delegato dispone altresì le migliorie e/o gli adeguamenti, senza che ne sia a suo carico onere alcuno per gli impianti in questione e stipula con i titolari degli stessi apposite convenzioni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Fino alla data di stipula delle convenzioni di cui al precedente comma 1, l'onere del conferimento a carico dei comuni è da intendersi accettato in forma provvisoria con l'esplicita riserva di un suo allineamento a quello risultante dalle procedure di cui sopra nell'ambito territoriale di appartenenza, ove detto onere risultasse inferiore. Il Commissario delegato potrà altresì requisire o espropriare gli impianti e le strutture esistenti allo scopo di raggiungere gli obiettivi di cui prima utilizzando allo scopo le risorse di cui all'art. 12 dell'ordinanza n.2983 del 31 maggio 1999 e seguenti.

Articolo 5

1. Le competenze di cui all'art. 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, sono esercitate, in deroga alla legislazione vigente, in via esclusiva, dai prefetti delle province. L'emissione delle ordinanze, da parte dei prefetti. Ai sensi del citato art. 13, è notificata al Ministro dell'ambiente, al Ministro della sanità ed al commissario delegato.

2. Le approvazioni dei progetti e le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n° 22 concernenti le discariche sono rilasciate dai Prefetti delle province, anche in deroga all'art.5 della Legge Regionale 29 dicembre 1981, n.181. Le autorizzazioni per le discariche di rifiuti urbani, compresa l'autorizzazione di aumenti volumetrici di discariche esistenti, sono rilasciate esclusivamente ad impianti a titolarità e gestione pubblica.

3. Agli stessi prefetti è affidata la vigilanza, in collaborazione con le province regionali, sulle attività di conferimento dei rifiuti e di gestione delle discariche.

4. Per far fronte al fabbisogno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), i Prefetti delle province individuano le discariche, ne assicurano la titolarità e la gestione pubblica anche nei modi previsti dal precedente articolo 3, comma 2 e le adeguano alle disposizioni contenute nella normativa vigente avvalendosi degli strumenti giuridici e delle strutture tecniche ed operative previsti dalla presente ordinanza nonché delle risorse finanziarie poste a loro disposizione dal Commissario delegato. I Prefetti delle province dispongono la chiusura, la messa in sicurezza e gli interventi di post gestione delle discariche di cui non prevedono la continuità in esercizio.

5. I prefetti delle province possono affidare la gestione delle discariche all'ENEA. A tal fine è riconosciuto all'ENEA il rimborso dei costi sostenuti e documentati relativi alle voci specificate nel provvedimento di affidamento di ciascun incarico.

6. È vietato l'ingresso nel territorio della Regione siciliana dei rifiuti destinati allo smaltimento provenienti da altre regioni o dall'estero. La vigilanza sull'applicazione di tale divieto è affidata ai Prefetti.

7. Il Commissario delegato, in coerenza con la progressiva attuazione degli obiettivi del piano, ed in particolare, con riferimento al progressivo incremento della percentuale di raccolta differenziata, ed al fine di assicurare il riciclaggio di tali frazioni nonché il recupero del CDR prodotto dai rifiuti che residuano dalla raccolta differenziata, disciplina — d'intesa con il Ministro dell'ambiente — l'importazione nel territorio della Regione siciliana di rifiuti destinati ad essere riciclati o recuperati nel territorio medesimo.

7.♣ Il commissario delegato – presidente della regione siciliana predispone ed attua, per le aree di particolare pregio e sensibilità ambientale, oltre che per i comuni in cui ricadono i parchi e le riserve della regione siciliana ed al fine di garantire un adeguato ed efficace livello di tutela ambientale di tali aree, specifiche iniziative a stralcio tra quelle previste dal P.I.E.R. e dalla pianificazione successiva, nel campo della raccolta differenziata e delle bonifiche. Il commissario delegato – presidente della regione siciliana predispone ed attua, su siti anche diversi dalle relative localizzazioni già programmate, iniziative pilota finalizzate ad individuare, sperimentare e promuovere, soluzioni tecnologiche innovative nel recupero di materie, nei trasporti e per la produzione di energia dai rifiuti, da estendere su scala regionale. Saranno privilegiate le iniziative caratterizzate da una più forte valenza ambientale, sociale ed economica, che siano capaci di valorizzare i prodotti di recupero in filiere di riuso o in processi industriali di utilizzo di tipo integrato a sviluppo verticale in grado di produrre un valore aggiunto e di limitare il ricorso alle discariche, anche per lo smaltimento dei sovralli.

Articolo 6

1. Il commissario delegato presidente della regione Siciliana, in caso di inadempimento dei competenti uffici dei comuni e della regione alle disposizioni in materia di bonifica dei siti inquinati, con particolare riferimento alle discariche autorizzate e non più attive, alle aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive, nonché ai siti contaminati da amianto, provvede, in deroga al regime delle competenze disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471:

- a) ad approvare le misure di messa in sicurezza d'emergenza, dei piani di caratterizzazione, dei progetti preliminari e di quelli definitivi di bonifica e ripristino ambientale;

- b) a predisporre i piani di caratterizzazione delle aree pubbliche compresi i litorali ed i sedimenti marini, la realizzazione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale di competenza pubblica;
- c) ad intervenire in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai sensi dell'articolo 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- d) a predisporre il piano regionale di bonifica e ad individuare i siti prioritari.

1 bis. Il commissario delegato – presidente della regione siciliana, per i siti inquinati di interesse nazionale, in caso di inadempimento degli uffici competenti, salva in ogni caso, l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni di cui all'art. 15 del medesimo decreto ministeriale:

- a) dispone la caratterizzazione delle aree pubbliche compresi i litorali ed i sedimenti marini;
- b) realizza gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica e ripristino ambientale di competenza pubblica;
- c) interviene in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai sensi dell'articolo 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- d) provvede alle attività di progettazione, nel caso di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 in caso di inadempimento del responsabile o qualora il responsabile non sia individuabile e non provveda il proprietario del sito inquinato né altro soggetto interessato.

1 ter. Il commissario delegato – presidente della regione siciliana, predisporre e realizza un programma di interventi per le attività di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle discariche comunali autorizzate e non più in esercizio, avvalendosi delle risorse allo stesso assegnate dalle precedenti ordinanze nonché attivando le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario.

1 quater. Il commissario delegato – presidente della regione siciliana, sulla base di apposite convenzioni, si avvale dell'ANPA per coordinare le attività di sua competenza in materia di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Gela e Priolo, che riguardano in particolare: l'efficacia delle misure di sicurezza e di emergenza, l'esecuzione delle attività di caratterizzazione – sia per le aree di pertinenza pubblica sia private – d'analisi di contro campioni e monitoraggio delle procedure di bonifica, il raggiungimento degli obiettivi di bonifica definiti per le diverse matrici ambientali, il raggiungimento degli obiettivi di messa in sicurezza permanente, il mantenimento delle condizioni di tutela sanitaria e di protezione ambientale al termine degli interventi di bonifica.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma I, il vice commissario può avvalersi di quaranta unità di personale a tempo pieno della Pubblica Amministrazione cui verrà corrisposto un compenso mensile nei limiti di 70 ore di straordinario effettivamente reso, sulla base degli importi orari delle qualifiche di appartenenza, a valere sui fondi a disposizione del Commissario delegato — presidente della Regione siciliana nonché , può avvalersi:

- per le attività di verifica e controllo con tecniche analitiche e strumentali e per le attività di accertamento con strumenti di indagine epidemiologica delle strutture di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'A.N.P.A., dell'E.N.E.A., dell'I.S.P.E.S.L., del Centro europeo ambiente e salute dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'ARPA e, nelle more della sua istituzione, dei laboratori di igiene e profilassi territorialmente competenti, nonché delle strutture sanitarie locali;
- per le attività di individuazione, rilevazione e consulenza, dell'A.N.P.A., dell'E.N.E.A., del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, dell'Istituto nazionale di geofisica, dell'Istituto superiore di sanità, dell'I.S.P.E.S.L. e della collaborazione delle università della regione siciliana e degli enti territorialmente competenti;
- per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, dell'E.N.E.A o di altre strutture pubbliche o società specializzate a totale capitale pubblico.

3. A tali istituzioni il commissario delegato – presidente della regione siciliana, riconosce le spese sostenute e documentate ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale impiegato, relative alle voci specificate nel provvedimento di affidamento di ciascun incarico.

4. Il commissario delegato – presidente della regione siciliana, assegna fino ad un massimo di 60 unità di personale assunto con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale della regione siciliana corrispondente al livello VIII, anzianità pari a 0, da ripartire in funzione delle attività di monitoraggio

dei corpi idrici e delle attività inerenti la gestione dei rifiuti secondo le esigenze operative, tra i laboratori di igiene e profilassi di ciascuna provincia del territorio della regione siciliana. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico delle risorse assegnate al commissario delegato – presidente della regione siciliana.

5. Il commissario delegato – Presidente della regione Siciliana è autorizzato a rinnovare per un massimo di ventiquattro mesi i contratti già stipulati ai sensi del precedente comma. In caso di rinuncia e/o cessazione dell'incarico potranno essere utilizzati le graduatorie approvate per la stipula dei contratti per il periodo rimanente.

Articolo 7

1. Il commissario delegato concorre con le risorse di cui al successivo art. 12, agli investimenti di cui agli articoli 3 e 5 e può, altresì, concorrere agli investimenti di cui all'art. 6 della presente ordinanza. Gli impianti, una volta realizzati, vengono trasferiti alle amministrazioni competenti che provvederanno alla gestione ordinaria con le proprie disponibilità.

2. Il commissario delegato può concorrere con le risorse di cui al successivo art. 12 alla realizzazione degli impianti per la produzione di combustibile derivato dalla restante frazione dei rifiuti di cui all'art. 4 della presente ordinanza, al fine di realizzare il raggiungimento degli obiettivi alle condizioni di massima economicità.

3. Per il servizio di gestione dei rifiuti, effettuato attraverso gli impianti pubblici finanziati dal commissario delegato, questi fissa una apposita tariffa.

4. La tariffa per il conferimento dei rifiuti in discarica deve prevedere il recupero delle spese di gestione, delle spese di investimento, per la realizzazione ed il funzionamento, e delle spese di risanamento ambientale e di gestione per almeno un trentennio, dopo la chiusura, sulla base di apposito piano finanziario predisposto dall'ente incaricato della gestione.

5. Il commissario delegato – presidente della regione siciliana adegua, su proposta dei Prefetti, la tariffa delle discariche comunque in esercizio. La quota di tariffa per far fronte agli oneri per la gestione successiva alla chiusura per almeno un trentennio e' versata sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato – presidente della regione siciliana.

1. Nelle more della determinazione della tariffa, l'aliquota di essa, occorrente per far fronte agli oneri per la gestione successiva alla chiusura per almeno un trentennio è fissata in 1,5 centesimi di euro per ogni chilogrammo conferito, salvo eventuale conguaglio, tranne nei casi in cui i predetti oneri finanziari della gestione delle discariche dopo la loro chiusura siano già previsti e messi in atto nella tariffa applicata dai gestori delle discariche.

2. I comuni titolari di discariche pubbliche, al fine di assicurare l'unicità della responsabilità nella loro conduzione, garantiscono che, dopo la chiusura delle stesse, i loro gestori ne siano responsabili per la manutenzione, sorveglianza e controllo per un congruo periodo temporale.

Articolo 8

1. A partire dal 1 gennaio 2001 è applicato al tributo speciale per il deposito e smaltimento in discarica dei rifiuti urbani ed assimilabili, un coefficiente di maggiorazione pari all'1% per ogni punto percentuale di raccolta differenziata non realizzato rispetto agli obiettivi minimi previsti dalla normativa vigente.

2. I proventi derivanti dall'applicazione dei coefficienti di maggiorazione di cui al comma 1 previo conguaglio a cura ed onere dei comuni proprietari delle discariche, sono versati sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato – presidente della regione siciliana e sono destinati alle attività inerenti la gestione dei rifiuti.

Articolo 9

1. Il commissario delegato – presidente della regione siciliana, provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, in deroga al procedimento amministrativo dagli stessi disciplinato, salva la competenza attribuita ai prefetti in materia di discariche. L'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

2. Il commissario delegato per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

Articolo 10

1. Il commissario delegato si avvale delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle province e dei comuni, delle aziende municipalizzate, dei consorzi, delle università, delle aziende sanitarie locali, dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale.

2. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il commissario delegato – presidente della regione siciliana, si avvale di proprie strutture, appositamente costituite, composte complessivamente da non più di 40 unità di personale di cui almeno trenta a tempo pieno della pubblica amministrazione e dei soggetti di cui al precedente comma, nonché di 30 unità presso le prefetture a disposizione dei prefetti.

3. Per le attività di cui all'art. 5 i prefetti delle province si avvalgono delle amministrazioni e degli enti di cui al precedente comma 1.

3 bis. Per l'istruttoria tecnico-amministrativa degli interventi i Prefetti delle province possono avvalersi degli Uffici regionali, provinciali e comunali. Per le approvazioni dei progetti, per le autorizzazioni e per ogni altra procedura afferente, ciascun Prefetto si avvale di un gruppo di valutazione composto da quattro unità di personale della Pubblica Amministrazione, cui sarà corrisposto un compenso mensile nei limiti di 70 ore di straordinario effettivamente reso, sulla base degli importi orari delle qualifiche di appartenenza, ovvero un'indennità pari all'80% dello stipendio nella globalità

delle voci per professori e ricercatori universitari, a valere sui fondi a disposizione del Commissario delegato — Presidente della Regione siciliana [4](#).

4. Il Ministero dell'ambiente per le attività di propria competenza previste dalla presente ordinanza si avvale del personale, integrato da sei unità, in servizio presso il medesimo dicastero, di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.

5. Il personale di cui al presente articolo è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza e all'attività effettivamente resa. Detta indennità è commisurata a 150 ore per i prefetti delle province. Al personale della struttura commissariale al quale è conferito l'incarico di progettista, responsabile per la sicurezza, direttore dei lavori, ingegnere capo e collaudatore delle opere è corrisposto, un compenso nella misura prevista dall'art. 13, comma 4.1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Per le missioni del personale, richieste e autorizzate dal commissario delegato, è riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, intendendosi autorizzato anche l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali premi assicurativi in favore del rispettivo personale, che verranno rimborsati dal commissario sulla base delle documentate richieste.

6. Il commissario delegato può, altresì, avvalersi di enti pubblici, di enti locali, dei dipartimenti universitari, di altri organismi pubblici specializzati. In tal caso il compenso e corrisposto nella misura prevista dall'art. 13, comma 4, punto 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Il corrispettivo da riconoscere per le attività di supporto al commissario delegato è determinato a vacanza ai sensi dell'art. 4 della legge n. 143/1949, aggiornato con decreto ministeriale n. 417/1997, con la detrazione di cui all'art. 4, comma 12-bis, della legge n. 155/1989 e con il limite del 60 per cento per quanto concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure professionali impiegate.

7. L'utilizzazione di personale pubblico anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, è disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio. Tra le norme procedurali derogate sono comprese l'art. 58, commi 2, 3 e 5, l'art. 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'art. 56 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e l'art. 456, comma 12, del decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, e successive integrazioni e modificazioni.

8. Per la fornitura dei beni e servizi per le esigenze della Struttura Commissariale, si applicano le norme vigenti nella Regione siciliana.

9. L'Ufficio del Commissario delegato – Presidente della regione Siciliana si articola in strutture operative in analogia a quanto previsto per la regione Siciliana dalla vigente normativa. A detto Ufficio è preposto un dirigente che assume anche le funzioni di "Datore di lavoro" di cui al Decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modifiche ed integrazioni.

10. Al personale utilizzato dall'Ufficio del Commissario delegato – Presidente della regione Siciliana si applicano gli istituti contrattuali vigenti nell'amministrazione di provenienza. Restano a carico della gestione commissariale le indennità accessorie e variabili, nella misura prevista dal C.C.R.L. per i dipendenti dell'Amministrazione regione Siciliana.

11. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti della regione Siciliana resta a carico dei singoli rami di amministrazione di provenienza del personale stesso, fermo restando l'obbligo del Commissario delegato – Presidente della regione Siciliana, di rimborsare, per il personale con qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, determinate in sede di stipula del contratto individuale con il Commissario stesso e comunicati al competente ramo di amministrazione.

Articolo 11

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina una commissione tecnico-scientifica composta, oltre che dal Presidente, da otto esperti, di cui tre designati dallo stesso Ministro, uno designato dal Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, e quattro designati dal Commissario delegato – Presidente della regione Siciliana. Il Presidente di detta Commissione è nominato dal Ministro dell'ambiente e tutela del territorio d'intesa con il Presidente della regione Siciliana. La commissione coadiuva il Commissario delegato – Presidente della regione Siciliana e vice-Commissario, nell'attuazione dei loro incumbenti, su richiesta degli stessi.

2. La Commissione scientifica di cui all'art. 11 dell'ordinanza 2983/1999 e successive modifiche ed integrazioni cessa la propria attività dalla data di emanazione della presente ordinanza.

3. I compensi ed i rimborsi spese da corrispondere al Presidente ed ai componenti della Commissione di cui al precedente comma 1, sono determinate nel provvedimento di nomina e gravano sui fondi assegnati al Commissario delegato – Presidente della regione Siciliana.

Articolo 12

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato dispone di:

- a) lire 20 miliardi mediante utilizzo delle risorse di cui al capitolo 7705 UPB 4.2.1.1. dello stato di previsione per l'anno 1999 del bilancio del Ministero dell'ambiente;
- b) lire 38.359 milioni mediante l'utilizzo delle risorse di cui agli articoli 1,1-bis e 1-ter del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assegnate alla regione siciliana ed ancora disponibili nonché le eventuali risorse non utilizzate su mutui già accesi per interventi finanziati a valere sulla medesima legge;
- c) lire 80 miliardi mediante l'utilizzo di risorse provenienti da revoca di fondi inutilizzati di cui all'art. 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39;
- d) lire 100 miliardi delle risorse assegnate dal C.I.P.E. il 22 gennaio 1999, per gli interventi nelle aree depresse nel triennio 1999-2001 relativamente alla tipologia delle infrastrutture assegnate nelle intese istituzionali di programma, a valere sugli stanziamenti previsti dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449;

- e) delle ulteriori somme già destinate dalla Comunità europea, dallo Stato comprese quelle attribuite su fondi FIO e sui fondi per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, dalla regione nonché dagli enti locali per la realizzazione degli interventi di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. A tal fine il commissario delegato identifica gli interventi finanziati, ne accerta la congruità rispetto alle previsioni del piano e ne dispone una diversa utilizzazione, previa assegnazione da parte delle amministrazioni competenti, nel caso che gli interventi finanziati non siano confermati nel piano degli interventi di emergenza.

Sono, altresì, assegnate al commissario delegato:

- f) lire 20 miliardi per la realizzazione nella regione siciliana dei progetti LSU di cui al "Progetto ambiente" approvato dal C.I.P.E. con deliberazione del 17 marzo 1998, n. 32, concernente interventi per la gestione dei rifiuti, approvato dalla conferenza permanente Stato-regioni nella riunione del 30 luglio 1998, a valere sullo stanziamento per l'anno 1999 del capitolo 7709 per l'U.P.B. 4.2.1.1. dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Il commissario delegato assicura la gestione di tali progetti eventualmente anche disponendo l'esclusione dal programma degli enti che ritardino gli adempimenti di propria competenza con contestuale affidamento del progetto ad altro ente;
- g) lire 825 milioni per l'attuazione del progetto LSU per la realizzazione di una piattaforma per il trattamento degli elettrodomestici "bianchi" nel comune di Messina, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente n. 10447/ARS/DI/4/SP del 3 agosto 1998, mediante l'utilizzo delle risorse già destinate agli stessi. Il commissario delegato assicura la gestione di tali progetti.

2. Il commissario delegato è autorizzato, ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui alla lettera b) e di cui al comma 5 dell'art. 7, della presente ordinanza così aggiunto dall'art. 2, comma 11, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 ad accendere i relativi mutui presso la Cassa depositi e prestiti. La concessione dei mutui potrà avvenire con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti assumendo i poteri del consiglio di amministrazione, al quale verranno comunicate, nella prima adunanza utile, le concessioni effettuate. In ogni caso la consegna dei lavori non potrà essere effettuata prima della formale concessione del mutuo e le erogazioni in conto del mutuo verranno disposte sulla base di certificati di spesa vistati dal direttore dei lavori e da subcommissari

3. Il commissario delegato predispone tutti gli atti necessari per accedere a ulteriori finanziamenti nazionali e comunitari.

4. Per le attività affidate ai prefetti, il commissario delegato dispone, a valere sulle risorse ad esso assegnate, l'accreditamento delle risorse necessarie a favore delle contabilità speciali intestate ai singoli prefetti per gli interventi di emergenza nel settore dei rifiuti.

5. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

6. Il Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana, al fine di realizzare gli interventi urgenti previsti nella presente ordinanza, può autorizzare gli enti finanziati ad anticipare, in tutto od in parte, le somme a suo carico e può intervenire in via sostitutiva in caso di inadempienza dei soggetti obbligati alla restituzione delle somme anticipate.

Articolo 13

1. Ai fini della coordinata attuazione degli interventi urgenti previsti nella presente ordinanza il commissario delegato provvederà, nel rispetto dei previsti parametri occupazionali:

- a) a curare direttamente l'esecuzione e la gestione economico-finanziaria per L. 4.258.000.000 dei progetti numeri 59 e 67, interessanti il territorio della regione siciliana, ammessi a finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente del 2 ottobre 1990, n. 1150, nell'ambito del "Programma annuale 1988, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale" approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione del 5 agosto 1998, le cui risorse finanziarie complessive sono state impegnate con il medesimo decreto ministeriale (Capitolo 7103, partita n. 10320 – esercizio finanziario 1988).
- b) a curare direttamente l'esecuzione e la gestione economico-finanziaria per l'importo complessivo di lire 18.845.219.000 dei progetti n. 36 e n. 102, interessanti il territorio della regione siciliana ammessi al finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente del 25 marzo 1998, n. 89/pers/III.

2. Nell'affidamento, esecuzione e gestione economico-finanziaria dei singoli progetti ed interventi di cui al precedente comma il commissario delegato succederà nei relativi diritti ed obblighi al Ministero dell'ambiente.

3. Per l'attuazione degli interventi affidatigli, il commissario delegato – presidente della regione siciliana, oltre alle risorse di cui alla presente ordinanza:

- a) dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di opere in materia di gestione dei rifiuti;
- b) attiva le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza;
- c) avanza istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari.

4. Il Commissario delegato – Presidente della regione Siciliana provvede a curare direttamente l'esecuzione e la gestione economico finanziaria dei progetti nn. 37, 82, 84, 85, 86, 89 e 94, ammessi al finanziamento con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 21 novembre 1996, n.062/PERS/III, nonché dei progetti nn.60 e 64, ammessi al finanziamento con Decreto del Ministro dell'ambiente del 2 ottobre 1990, n.1150/GAB, in attuazione dell'articolo 18 della legge 67/1988. Le relative risorse sono versate nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato – Presidente della regione Siciliana, che potrà utilizzare le somme che dovessero residuare dopo il pagamento delle obbligazioni assunte per la realizzazione di interventi analoghi o di altri interventi di competenza della gestione commissariale.

Articolo 14

1. Le risorse di cui agli articoli 12 e 13 sono trasferite, in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali, direttamente su apposita contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato per gli interventi di emergenza nel settore dei rifiuti della regione siciliana.

2. Il commissario delegato – presidente della regione siciliana, può impegnare le spese relative all’attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate.

3. Il commissario delegato è autorizzato, sulla base di programmi da redigere quadrimestralmente, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, a destinare, per la realizzazione di interventi previsti nei predetti programmi, le risorse finanziarie che si rendono disponibili, in ragione di quanto previsto dall’art. 13, comma 3, lettera b), della presente ordinanza.

Articolo 15

1. Per l’esecuzione del mandato affidatogli il commissario delegato può derogare, ove necessario, alle seguenti norme nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico:

legge 20 marzo 1865, n. 2248 – allegato E, titolo VI, art. 331;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 7, 17, 18, 25, 31 e seguenti, 51, 64, 71;

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 5, 6, 8, 9, 10, 17, 20, 27, 28, 29, 66, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, commi 1, 5 e 6, commi 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 7, 8, 12, 17;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, titolo I, sezione II, art. 11 e titolo II – Capo I, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119 e successive modifiche ed integrazioni;

regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, articoli 20 e 21;

legge 10 giugno 1939, n. 1089, articoli 20, 54, 55, 57, 59;

legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 11;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 19, 20;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, periodo II;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articoli 81, 82, 101;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3;

deliberazione 27 luglio 1984, del Comitato interministeriale di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, punto 4.2.2;

legge 8 agosto 1985, n. 431, articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexties;

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6, fermo restando l’acquisizione del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali, ove necessario;

decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, art. 7;

legge 9 giugno 1990, n. 142, articoli 25, 32, 35, 45 e 46, come recepiti dalla legge della regione siciliana 11 dicembre 1991, n. 48;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8;

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 22 e 23;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 58, commi 2, 3 e 5, art. 60;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata con decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 e 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 3, 6, 8, 9, 10, 22, 23, 24;

legge della regione siciliana 19 marzo 1972, n. 19, art. 9, comma 1, art. 21, commi 2, 3, 4 e 5, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 26 maggio 1973, n. 21, art. 21, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 17 marzo 1975, n. 8, art. 16, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 12 giugno 1976, n. 78, art. 15, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 18 giugno 1977, n. 39, articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 11;

legge della regione siciliana 8 luglio 1977, n. 47, articoli 11 e 12;

legge della regione siciliana 10 agosto 1978, n. 35, articoli 4 e 6, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 19 e 21, e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del presidente della regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, art. 8;

legge della regione siciliana 28 dicembre 1979, n. 256, art. 16;

legge della regione siciliana 28 dicembre 1981, n. 181, art. 5;

legge della regione siciliana 21 agosto 1984, n. 67, articoli 1, 2, 3, 4 e 8;

legge della regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21,

articoli 1, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, 10-bis, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 36-bis, 37, 38, 38-bis, 39, 40, 41, 42, comma 7, 42-bis, commi 1 e 3, 42-ter, comma 12, 43, 44 e 45, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37;

legge della regione siciliana 6 marzo 1986, n. 9, art. 13, comma 3, lettera f) e art. 21;

decreto del presidente della regione siciliana 6 marzo 1989;

legge della regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15, art. 2, comma 3, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 10, articoli 8, 9, 10, 11 e 65, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 11 maggio 1993, n. 15;

legge della regione siciliana 10 settembre 1993, n. 25, articoli 154, 159 e 160, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 21 aprile 1995, n. 40;

legge della regione siciliana 3 ottobre 1995, n. 71, art. 7;

legge della regione siciliana 8 gennaio 1996, n. 4, articoli 5, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20 e 31, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 6 aprile 1996, n. 22, articoli 5, 7, 9, II, 14,19 e 20, e successive modifiche ed integrazioni;
legge della regione siciliana 7 marzo 1997, n. 6, articoli 16 e 17;
legge della regione siciliana 7 agosto 1997, n. 30, art. 47;
legge della regione siciliana 16 ottobre 1997, n. 39, art. 8, e successive modifiche ed integrazioni;
legge della regione siciliana 30 marzo 1998, n. 5; legge della regione siciliana 31 agosto 1998, n. 14, art. 2;
legge della regione siciliana 2 settembre 1998;
Legge della regione siciliana 15 maggio 2000, n.10, art. 12 e 13;
legge della regione siciliana 27 dicembre 1978, n.71, articolo 55;
legge 11 febbraio 1994, n.109, articolo 14.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ORDINANZA N.3048 DEL 31 MARZO 2000

Modificate ed integrate dagli articoli 4 e 6 dell'Ordinanza 3136 del 25 maggio 2001, dall'art.13 dell'Ordinanza 3190 del 22 marzo 2002 e dall'art9 dell'ordinanza 3334 del 23 gennaio 2004

(Omissis)

Articolo 1

1. I poteri conferiti al commissario delegato – presidente della Regione siciliana, con l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 comprendono la pianificazione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nonché le bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati.

Articolo 2

(Omissis)

Articolo 3

1. Al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti da conferire in discarica, i prefetti delle province dispongono, a carico dei soggetti gestori delle discariche, la riduzione e successivamente il divieto di conferimento di qualsiasi tipo di imballaggi primari, secondari e terziari, della sostanza organica, dei rifiuti inerti, dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli nonché dei rifiuti assimilati ed assimilabili sottoposti a procedure semplificate di recupero ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione allo sviluppo della raccolta differenziata. Allo stesso fine, i prefetti delle province dispongono gli strumenti amministrativi per assicurare il conferimento separato da parte dei singoli produttori di rifiuti, in coordinamento con le iniziative di raccolta differenziata avviate dai comuni ovvero, in sostituzione dei medesimi, dal commissario delegato-presidente della Regione siciliana.

2. Il commissario delegato – presidente della Regione siciliana, adotta i provvedimenti necessari all'ampliamento della discarica di Bellolampo, nel comune di Palermo, mediante la realizzazione di una quarta vasca. A tal fine, sentiti gli enti interessati, il commissario delegato-presidente della Regione siciliana – provvede allo spostamento del poligono di tiro, alla localizzazione del nuovo poligono di tiro ed alla sua realizzazione, d'intesa con il prefetto di Palermo, al quale vengono attribuiti i poteri espropriativi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'acquisizione dell'area per il nuovo poligono, anche al fine di procedere alla per-muta tra il vecchio ed il nuovo sito. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, il commissario delegato-presidente della regione siciliana provvede nei limiti delle risorse allo stesso assegnate dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, fermo restando il recupero a carico degli introiti della gestione della nuova discarica e l'eventuale previsione di forme compensative per i comuni interessati.

Articolo 4

1. Il Commissario delegato – Presidente della regione Siciliana, dispone un contributo a carico dei Comuni che conferiscono i rifiuti, da erogare ai Comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti di termoutilizzazione della frazione residuale dei rifiuti e dispone la realizzazione di opere di risanamento ambientale ed infrastrutturale nei siti ove i suddetti impianti sono ubicati. Detto contributo è stabilito nella misura di 1,0 centesimi di euro per chilogrammo di rifiuto conferito agli impianti per la termoutilizzazione dei rifiuti.

2. Il Commissario delegato – Presidente della regione Siciliana, realizza avvalendosi delle risorse ad esso assegnate, nonché dei poteri e delle deroghe previste dall'ordinanza n.2983 del 31 maggio 1999 e dalle successive ordinanze a questa collegate, le infrastrutture di collegamento e di mitigazione ambientale degli impianti di trattamento della frazione residuale e di termoutilizzazione dei rifiuti.

Articolo 5

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le attività di competenza connesse alla situazione di emergenza e nei suoi limiti temporali, si avvale, di quindici unità di personale. Poste a tal fine in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, identificate tra i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, dei servizi tecnici dello Stato, degli organi tecnici e delle agenzie dello Stato e delle regioni, quali l'istituto superiore di sanità l'agenzia nazionale e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, l'ente nazionale per l'energia e l'ambiente, nonché degli enti pubblici anche economici, delle società a partecipazione pubblica, anche in liquidazione. Tale personale è messo a disposizione del Ministero dell'ambiente non oltre venti giorni dalla richiesta. In favore di tale personale è autorizzata la corresponsione di un'indennità mensile forfetaria pari all'importo corrispondente a settanta ore di lavoro straordinario, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per le medesime finalità e negli stessi limiti temporali di cui al precedente comma 1, si avvale inoltre di dieci esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali viene corrisposta una indennità pari a quella prevista per gli esperti di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267.

3. Gli oneri relativi alle spese di personale da rimborsare alle amministrazioni di appartenenza sono posti a carico, nei limiti degli stanziamenti previsti, della U.P.B. 4.1.1. – funzionamento, dello stato di previsione del ministero dell'ambiente. Le indennità e i rimborsi spese per le missioni da corrispondere agli esperti di cui al comma 2 e le indennità da corrispondersi al personale di cui al comma 1 sono erogate dal commissario delegato – presidente della Regione siciliana, nel limite delle risorse già autorizzate dalle precedenti ordinanze in materia.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può altresì avvalersi degli esperti di cui al contingente previsto dall'art. 9, della legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni ed integrazioni, acquisiti – anche in deroga all'art. 9, comma 1, della citata legge 475 – dalle amministrazioni di cui al precedente comma 1.

5. L'utilizzazione del personale di cui ai precedenti commi 1 e 4, anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, è disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio. Tra le norme procedurali derogate sono comprese l'art. 58, commi 2, 3 e 5, l'art. 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'art. 56 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e l'art. 456, comma 12 del decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 6

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dai prefetti delle province fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella precedente citata ordinanza che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ORDINANZA N.3072 DEL 21 LUGLIO 2000

Modificate ed integrate dagli articoli 4, 5 e 9 dell'Ordinanza 3136 del 25 maggio 2001, dall'art.14 dell'Ordinanza 3190 del 22 marzo 2002, dagli artt.2 e 7 dell'Ordinanza 3334 del 23 gennaio 2004, dall'art.6 dell'Ordinanza 3265 del 21 febbraio 2003 e dall'art.2 dell'Ordinanza 3354 del 7 maggio 2004.

(Omissis)

Articolo 1

1. I poteri conferiti al commissario delegato – presidente della regione siciliana, con l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come specificati con l'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, sono prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza.

2. Sono conseguentemente prorogate le attività del vice commissario nominato ai sensi dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, del sub commissario di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e dei prefetti delle province siciliane.

Articolo 2

(Omissis)

Articolo 3

1. Il commissario delegato – presidente della regione siciliana, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, approva il progetto di demolizione dell'impianto di incenerimento della città di Messina ubicato nel fossato della Real Cittadella in località S. Raineri, nonché il progetto di bonifica e di ripristino ambientale dell'intero sito. Il commissario delegato – presidente della regione siciliana può autorizzare l'esercizio dell'impianto fino alla data del 30 giugno del 2001, adottando i provvedimenti necessari per il ripristino della funzionalità e dell'esercizio dell'impianto medesimo anche in deroga agli articoli 21, 49 e 151 del testo unico delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e disponendo speciali forme di controllo integrative di quelle di legge. Il commissario delegato – presidente della regione siciliana, avvia le attività di demolizione a far tempo dal 1° luglio 2001. Agli oneri di demolizione, di bonifica e di ripristino ambientale derivanti dall'applicazione del presente articolo, il commissario delegato provvede nei limiti delle risorse allo stesso assegnate dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999.

Articolo 4

1. Il rilascio delle autorizzazioni concernenti gli impianti di smaltimento di rifiuti, di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, e' sospeso fino alla predisposizione del piano di cui all'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero di stralci del piano medesimo salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. Le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti possono essere rilasciate ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nei seguenti casi:

- a) Discariche dedicate per lo smaltimento della frazione secca o umida di rifiuti urbani, a condizione che la discarica sia a titolarità e gestione pubblica;
- b) aumenti volumetrici di discariche esistenti di rifiuti urbani a gestione e titolarità pubblica;
- c) impianti di smaltimento di rifiuti speciali, comprese le discariche per inerti, a condizione che il soggetto od i soggetti titolari e che gestiscono gli impianti siano i produttori iniziali, come definiti dall'articolo 1, lettera b) della direttiva 91/156/CEE, dei rifiuti smaltiti negli impianti medesimi e che in detti impianti siano smaltiti esclusivamente i rifiuti prodotti nel territorio regionale dal produttore iniziale stesso, al fine di non pregiudicare il ciclo d'attività d'impresa che origina i rifiuti; per le discariche di altre tipologie di rifiuti speciali, la presente disposizione si applica limitatamente al rinnovo o all'adeguamento dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, agli impianti già in esercizio.

3. Negli impianti di smaltimento esistenti ed in esercizio, nei limiti della capacità dell'impianto medesimo risultante dal provvedimento di approvazione del progetto, possono altresì essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, operazioni di smaltimento di ulteriori tipologie e quantità di rifiuti prodotti nel territorio siciliano; sono, in ogni caso, escluse dal campo di applicazione della presente disposizione le discariche.

4. Le autorizzazioni concernenti la realizzazione e l'esercizio delle discariche per rifiuti speciali, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, sono rilasciate dai prefetti, previa acquisizione della valutazione di compatibilità ambientale. Ai fini della valutazione di compatibilità ambientale costituiscono elementi ostativi al rilascio delle autorizzazioni l'elevata concentrazione nel territorio prescelto di altre discariche in esercizio o esaurite, la presenza anche in territori limitrofi di impianti ad alto rischio di inquinamento, la

dichiarazione di zona ad elevato rischio ambientale. Le autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente a favore di soggetti pubblici ovvero, ove cio' non risulti possibile, a soggetti privati anche in assenza dei piani previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni e, comunque, nel rispetto di quanto statuito dagli articoli 27 e 28 del medesimo decreto legislativo. Le autorizzazioni possono essere rilasciate per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza e solo a favore dei progetti conformi a quanto disposto dagli articoli 2, 5 e 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

4bis. Al fine di garantire continuità nel servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché al fine di prevenire interruzioni del servizio pubblico, i Comuni titolari di discariche già autorizzate, previa intesa con i Prefetti competenti per territorio, adottano tutti i necessari provvedimenti straordinari a garantire comunque la continuità del servizio in favore dei comuni così come identificati dai Prefetti stessi. La chiusura anticipata delle discariche attive è di competenza esclusiva dei Prefetti che la dispongono solo dopo che sia assicurata la continuità del servizio in favore dei Comuni che in essa conferivano i rifiuti.

4ter. Rimane nella esclusiva competenza del Commissario delegato – Presidente della regione Siciliana, l'autorizzazione allo smaltimento finale delle scorie della termoutilizzazione, ivi compreso quello in discariche per rifiuti speciali, nonché, ove necessario alla loro costruzione e/o gestione.

5. Fino al superamento dello stato d'emergenza è vietato lo smaltimento nella regione siciliana di rifiuti provenienti da altre regioni o dall'estero.

Articolo 5

1. A partire dal 1° gennaio 2001, i produttori e gli importatori dei beni durevoli per uso domestico sottoposti alle disposizioni dell'art. 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvedono al ritiro, al recupero ed allo smaltimento dei beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, senza oneri per i conferitori.

2. A partire dal 31 luglio 2001, i produttori e gli importatori di pile e batterie domestiche, provvedono al ritiro, al recupero ed al riciclaggio delle stesse senza oneri per i conferitori. A tal fine possono stipulare apposite convenzioni con il Consorzio Obbligatorio delle Batterie al Piombo Esauste e dei Rifiuti piombosi (CO.BAT.), di cui all'articolo 9 quinquies della legge del 9 novembre 1988, n.475, che dovranno garantire, in particolare, il rimborso dei soli costi effettivi del servizio sostenuti dal CO.BAT.

3. Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene di cui all'art. 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o, in caso di inadempienza dello stesso, il commissario delegato – Presidente della regione siciliana, provvede alla gestione dei rifiuti dei beni in polietilene. In tal caso i costi del servizio sono addebitati ai soggetti obbligati a partecipare al predetto Consorzio.

4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il commissario delegato – presidente della regione siciliana stipula convenzioni con i soggetti di cui ai commi 1 e 2 o con loro associazioni e con il consorzio di cui al comma 3. La mancata stipula della convenzione non interrompe la decorrenza dell'obbligo.

5. A partire dal 31 luglio 2001 i produttori e gli importatori dei veicoli sottoposti alle dichiarazioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, provvedono al recupero ed allo smaltimento dei veicoli a fine vita senza oneri per i conferitori.

Articolo 6

1.

2.

3. I prefetti delle province realizzano, come previsto dall'art. 5, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera o), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, le discariche nei limiti volumetrici individuati, sulla base di una raccolta differenziata del 25 per cento, alla tabella 8.2° del documento di cui al precedente comma 1.

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

1. Il Ministero dell'ambiente per le attività di propria competenza previste dalla presente ordinanza si avvale del contingente del personale e degli esperti di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come integrato dall'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dall'art. 1, comma 17, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 nonché dall'ordinanza n. 3032 del 21 gennaio 1999, con le medesime modalità previste dall'art. 12, comma 3, della citata ordinanza n. 2948.
2. Il Ministero dell'ambiente si avvale, inoltre, del personale di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000.
3. Le unità di personale di cui ai precedenti commi sono utilizzate nella misura del 50 per cento per le attività relative alla gestione dei rifiuti e bonifiche e nella misura del 50 per cento per le attività necessarie per fronteggiare l'emergenza idrica.

Articolo 10

1. Per l'esecuzione degli interventi affidatigli, il commissario delegato – presidente della regione siciliana potrà avvalersi, ove necessario, delle deroghe alle norme già previste nelle ordinanze citate nelle premesse, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Potrà altresì derogare al programma di attuazione delle reti fognarie di cui alla legge regionale 5 maggio 1986, n. 27.

Articolo 11

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato – presidente della regione siciliana dispone delle risorse già assegnate con le ordinanze citate nelle premesse, nei limiti delle risorse autorizzate dalle stesse ordinanze.
- 2.

Articolo 12

1. I prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa sono nominati commissari delegati per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta – Sicilia orientale e del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Siracusa – Sicilia orientale di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995, ciascuno per il territorio provinciale di propria competenza. I prefetti delegati coordinano la propria attività con quella posta in essere dal commissario delegato – presidente della regione siciliana per le attività allo stesso demandate. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente comma, i commissari delegati – prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa nominano, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, un sub commissario ciascuno.
2. I commissari delegati – prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa per lo svolgimento delle attività possono avvalersi delle strutture tecniche già previste dall'art. 4 dei decreti del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995 e dall'accordo di programma stipulato per la provincia di Caltanissetta e Siracusa in data 28 dicembre 1995 ed approvato con decreto del presidente della regione il 23 gennaio 1996. Possono altresì avvalersi di proprie strutture, appositamente costituite, composte rispettivamente da non più di cinque unità di personale della pubblica amministrazione e dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 con le medesime modalità di trattamento previste dallo stesso art. 10, comma 5, della citata ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 nonché di due esperti nelle materie tecniche giuridiche ed amministrative alle condizioni di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000.
3. I commissari delegati – prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa si avvalgono altresì dei laboratori provinciali di igiene e profilassi di Caltanissetta e Siracusa disponendo il potenziamento strumentale dei medesimi e attribuendo agli stessi le risorse previste a tal fine dai decreti del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, i commissari delegati – prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa si avvalgono degli stessi poteri e deroghe previste per il commissario delegato – presidente della regione siciliana dalle ordinanze citate nelle premesse nonché dalla presente ordinanza.

5. I commissari delegati – prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa, per l'adempimento degli incombenzi loro affidati, dispongono delle risorse di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995. Tali risorse sono trasferite, con le medesime modalità previste dall'art. 14, comma 1, dell'ordinanza n.2983 del 31 maggio 1999, su apposite contabilità speciali di Stato intestate, rispettivamente, al prefetto di Caltanissetta delegato per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta – Sicilia orientale e al prefetto di Siracusa delegato per attuazione degli interventi previsti nel piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Siracusa – Sicilia orientale.

Articolo 13

1. I compensi per il vice commissario, i soggetti attuatori e i prefetti di cui all'art. 12 della presente ordinanza, sono stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'ambiente.

2. Ai soggetti attuatori di cui al precedente comma 1 compete il compenso forfetario lodo che sarà stabilito con apposito provvedimento dal commissario delegato, entro il limite stabilito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 0334/TAI/IM/DM/UDE dell'8 marzo 2001, nonché il trattamento di missione nella misura fissata dallo stesso decreto. Per il vice Commissario di cui alla presente ordinanza, già nominato con l'ordinanza commissariale n.641 del 23 luglio 2001, detto compenso è pari al doppio della misura stabilita dal predetto decreto ministeriale n.334/2001, fermo restando l'identico trattamento di missione.

Articolo 14

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato – presidente della regione siciliana e dai prefetti delle province fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ORDINANZA N.3136 DEL 25 MAGGIO 2001

Modificate ed integrate dall'articolo 15 dell'Ordinanza 3190 del 22 marzo 2002, dall'art.5 dell'ordinanza 3220 del 15 giugno 2002 e dall'art.7 dell'Ordinanza 3265 del 21 febbraio 2003
(Omissis)

Articolo 1

1. Sono confermati, fino alla cessazione dello stato di emergenza, i poteri già conferiti al commissario delegato – presidente della regione siciliana con l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come specificati dall'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, nonché con l'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nell'intero territorio della regione siciliana.

Articolo 2

1. Il commissario delegato – presidente della regione siciliana predispone ed approva il piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, per l'intero territorio regionale. A tal fine, il commissario delegato provvede ad elaborare ed attuare il programma di rilevamento di cui all'articolo 42 del citato decreto legislativo n. 152.

2. Il Commissario delegato – Presidente della regione Siciliana realizza le attività di monitoraggio previste dalla vigente normativa per gli interventi di propria competenza.

3. Il commissario delegato – presidente della regione siciliana individua, sull'intero territorio regionale, ogni possibilità di riutilizzo delle acque reflue depurate nonché di risorse idriche non potabili, e predispone ed attua – anche avvalendosi degli enti e soggetti, pubblici e privati, che gestiscono invasi – un programma straordinario degli interventi per la loro utilizzazione, d'intesa con il commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3108/2001.

4. Il commissario delegato – presidente della regione siciliana predispone ed attua il programma di interventi urgenti di cui all'articolo 141; comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A tal fine il commissario delegato individua, progetta e realizza, anche assumendo il ruolo di stazione appaltante, nell'intero territorio regionale, gli interventi di tutela della qualità delle acque, di risanamento ambientale ed igienico-sanitari previsti dagli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, in forma integrata con gli interventi per il riutilizzo agricolo delle acque reflue depurate, assicurando la conformità dei medesimi con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il commissario delegato – presidente della regione siciliana, in particolare, progetta e realizza:

- a) le reti fognarie;
- b) i collettori;
- c) i sistemi di depurazione;
- d) i sistemi per l'adeguamento qualitativo, il collettamento, l'invaso, la distribuzione e il riutilizzo delle acque reflue provenienti dai depuratori, avvalendosi anche delle reti irrigue esistenti e delle strutture dei consorzi di irrigazione e di bonifica, definendo il riparto degli oneri di gestione e manutenzione e fissando il sistema tariffario per l'utilizzo delle acque reflue;

5. Il commissario delegato, avvalendosi dei poteri e delle deroghe previsti dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, subentra, in luogo del soggetto attuatore, nella gestione – così come definita dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 – delle stesse opere i cui lavori non siano ancora completati, qualunque ne sia la causa, e di quelle deliberate e non ancora progettate già coperte da finanziamento. Sono fatti salvi gli atti di gara che hanno prodotto effetti alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

6. Nelle more dell'individuazione degli interventi di cui al precedente comma 4, Il commissario delegato – presidente della regione siciliana realizza, previa intesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sui singoli progetti che si intenderà resa trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, gli interventi di fognatura, collettamento, depurazione, riutilizzo e recapito delle acque reflue nonché gli interventi di trattamento e utilizzo delle acque a Presidiana e Rosamarina già finanziati e non ancora appaltati alla data di pubblicazione della presente ordinanza, gli interventi

urgenti il cui finanziamento è assicurato con le risorse di cui all'articolo 9, comma 1, lett. a) e c), della presente ordinanza, gli interventi previsti dagli accordi di programma quadro per il ciclo integrato delle acque sottoscritti dal Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle intese istituzionali di programma Stato-Regione siciliana.

7. Per le medesime finalità di cui al precedente comma 5, il commissario delegato – presidente della regione siciliana unifica la gestione delle reti fognarie esistenti e da realizzare, ancorché tali reti non siano attualmente collegate ai sistemi di collettamento e depurazione, con quella dei collettori e dei depuratori.

8. Il commissario delegato – presidente della regione siciliana può disporre il censimento dei pozzi di emungimento delle acque sotterranee, provvedendo alla chiusura e messa in sicurezza dei pozzi che possono essere via di inquinamento anche attraverso l'intrusione del cuneo salino.

9. All'articolo 2 dell'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000 il comma 6 è soppresso.

10. Il Commissario delegato – Presidente della regione Siciliana si avvale anche dell'osservatorio per l'accelerazione e qualificazione della spesa pubblica di cui all'articolo 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n.6, al fine di individuare tutte le opere di fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo, anche ai fini irrigui delle acque reflue, esistenti sull'intero territorio regionale, o per le quali sia comunque già avvenuto l'inserimento dei documenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche, nonché al fine di individuare lo stato di tutte le opere relative agli interventi di cui all'ordinanza n.2983/1999 e successive modifiche ed integrazione.

11. Per le finalità di cui al precedente comma 10 il Commissario delegato – Presidente della regione Siciliana può assegnare all'osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica fino ad un massimo di dieci unità di personale appartenente alla pubblica amministrazione alle medesime condizioni previste dall'articolo 10 dell'ordinanza n.2983 del 31 maggio 1999.

Articolo 3

1. Il commissario delegato – presidente della regione siciliana realizza gli interventi di cui all'articolo 2, comma 4, della presente ordinanza, sulla base della progettazione approvata dal commissario medesimo previa intesa del Ministero dell'ambiente. Il ricorso all'articolo 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è subordinato alla predisposizione da parte del commissario delegato – presidente della regione siciliana nonché all'approvazione – d'intesa con il Ministero dell'ambiente – di uno o più specifici strumenti di programmazione che individuino l'ambito di intervento, che siano basati sull'analisi dello stato di fatto, che definiscano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie, che assicurino l'integrazione progettuale e realizzino l'unitarietà gestionale almeno dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione, che garantiscano la compatibilità ambientale delle attività depurative, del riutilizzo e degli scarichi nei corpi idrici superficiali in conformità con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente e che fissino, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, le modalità di pubblicizzazione dell'iniziativa e i termini delle procedure derogando, ove occorra, a quelli fissati dai citati articoli 37-bis e seguenti.

Articolo 4

1.-17. (Omissis)

18. (Omissis) La medesima indennità è riconosciuta, in luogo del compenso previsto dall'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza 2983 del 31 maggio 1999, al personale della carriera prefettizia.

19.-31. (Omissis)

32. Il presidente della regione Siciliana, commissario delegato, al fine di dare attuazione al Piano per il settore dei centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, approvato con ordinanza commissariale n. 425 del 29 maggio 2002, provvede al rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, nonché al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 91 della legge 3 maggio 2001, n. 6, provvedendo altresì alla ricollocazione degli impianti che non possono essere mantenuti nel sito occupato

33. In attesa dell'attuazione del piano di cui al comma precedente ed in ogni caso non oltre il termine del 31 dicembre 2003, i centri di demolizione degli autoveicoli legittimamente in esercizio alla data del 2 marzo 2001 possono essere, in deroga agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, autorizzati a continuare ad operare.

L'autorizzazione è rilasciata o negata dal prefetto della provincia entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e deve indicare le misure che devono essere adottate a tutela della salute e dell'ambiente.

34. I prefetti delle province, per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al precedente comma 32, acquisiscono le aree per la localizzazione dei suddetti interventi mediante provvedimento di occupazione di urgenza e di esproprio e provvedono all'assegnazione delle aree stesse.

Articolo 5

1. Per l'espletamento degli incarichi affidati in materia di tutela delle acque, il commissario delegato – presidente della regione siciliana si avvale delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici, delle province e dei comuni, delle aziende municipalizzate, dei consorzi, delle università, delle aziende sanitarie locali, dei servizi tecnici nazionali, con le medesime modalità previste all'articolo 10, commi 5, 6 e 7, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999. Il commissario si avvale, altresì, degli stessi poteri e deroghe previsti dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazione e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale ed al P.A.R.F. e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

3. Il Commissario delegato per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'articolo 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modifiche ed integrazioni, per l'occupazione di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; emette il Decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

4. Il commissario delegato – presidente della regione siciliana, per fronteggiare l'emergenza e per svolgere le attività di analisi, controllo, monitoraggio e prevenzione dei rischi, necessari all'espletamento dei propri compiti si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

5. Il commissario delegato – presidente della regione siciliana nell'espletamento degli incarichi affidati può avvalersi di quaranta unità di personale a tempo pieno appartenente alle amministrazioni ed enti di cui all'articolo 10, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 ovvero alle società a totale capitale pubblico, con le medesime modalità di trattamento previste dall'articolo 10, comma 5, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999. Il commissario delegato – presidente della regione siciliana può, altresì, avvalersi di quindici unità di personale tecnico, non appartenente alla pubblica amministrazione, cui sarà corrisposto un compenso determinato sulla base delle tariffe professionali vigenti.

6. Il commissario delegato – presidente della regione siciliana nell'espletamento degli incarichi affidati e per speciali esigenze, può avvalersi di cinque esperti qualificati con cui attivare rapporti di consulenza professionale a cui è corrisposta un'indennità pari a quella prevista per gli esperti di cui al D.Leg.vo 11 giugno 1998, n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267, ovvero, per professori e ricercatori universitari, se più favorevoli, l'indennità prevista dall'articolo 10, comma 3 bis dell'ordinanza n.2983/1999 come modificato dall'articolo 4, comma 18, dell'ordinanza n.3136/2001.

7. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il commissario delegato – presidente della regione siciliana può, inoltre, avvalersi di società specializzate a totale capitale pubblico o a partecipazione regionale, con il riconoscimento, a favore dei medesimi, dei costi sostenuti e documentati, preventivamente autorizzati dal commissario delegato. Il commissario delegato – presidente della regione siciliana si avvale, inoltre, dei Nuclei operativi di polizia ambientale delle amministrazioni comunali della regione siciliana e del Corpo forestale della Regione siciliana.

8. Ai presidenti ed ai componenti le commissioni di collaudo nominati dal commissario delegato –presidente della regione siciliana non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. (Omissis)

Articolo 6

1.-3. (Omissis)

4. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può avvalersi, per speciali esigenze, di venti unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale del Ministero stesso corrispondente alla fascia "D" (ex livello VIII). Il Ministero dell'ambiente può, altresì, avvalersi di due unità di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo del compenso attribuito ai membri della Commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente determinato con decreto interministeriale n. 62/88 del 24 marzo 1988 e successive modifiche ed integrazioni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico del commissario delegato - presidente della regione siciliana.

5. (soppresso)

6. (soppresso)

Articolo 7

1.

2. Al fine di dotare gli uffici della struttura commissariale di una propria sede, il commissario delegato - presidente della regione siciliana provvederà ad acquisire in proprietà, in locazione o in comodato, i necessari locali ed è autorizzato ad eseguire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che fossero necessari anche ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Inoltre, il commissario delegato potrà entrare in possesso di immobili di proprietà della regione siciliana, di enti pubblici anche economici, sottoposti al controllo della stessa.

3. Il commissario delegato può acquisire, in comodato, l'area del poligono di tiro di Bellolampo, nel comune di Palermo, in attesa della permuta prevista dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000.

4. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana può avvalersi, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, delle segreterie tecniche di cui all'articolo 114, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nominate con effetto dal decreto ministeriale n. 30351 del 10 aprile 2001 e dal decreto ministeriale n. 30352 del 10 aprile 2001, in deroga all'articolo 114, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Al fine di rendere operativa ed autonoma la struttura commissariale prevista dalla presente e dalle precedenti ordinanze in materia, il commissario delegato presidente della regione siciliana provvede a dotarla dei necessari supporti logistici.

Articolo 8

1. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana nello svolgimento degli incarichi affidati può adottare, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti in deroga alle seguenti norme, oltre a quelle già previste nelle precedenti ordinanze:

legge della Regione siciliana 8 luglio 1977, n. 47 - articolo 11, come modificato dall'articolo 64 della legge della Regione siciliana 10/1999;

legge 8 giugno 1990, n. 142 - articolo 22

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - articolo 24, comma 3;

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 - articolo 13;

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - articolo 20, comma 1, lett. a), e) e g), articolo 21, articolo 22, comma 3, lett. e), articolo 23;

legge della Regione siciliana 27 aprile 1999, n. 10 - articolo 17;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 - articoli 42, 43 e 44;

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 - articolo 19;

Articolo 9

1. Per la realizzazione degli interventi della presente ordinanza in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione e riutilizzo, sono attribuite al commissario delegato – presidente della regione siciliana le seguenti risorse:

- a) lire 30 miliardi a valere sulle risorse assegnate dal Ministro dell'ambiente al Servizio di tutela delle acque interne con decreto ministeriale n. GAB/DEC/0099/2000 del 21 settembre 2000;
- b) lire 4,413 miliardi a valere sulle risorse assegnate per le attività di monitoraggio e studio dal Servizio per la tutela delle acque interne con decreto direttoriale n. 0150/Tal/DI/G/SP del 17 novembre 2000;
- c) lire 25 miliardi a valere sulle risorse assegnate alla regione siciliana con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;

2. Per le medesime finalità di cui al precedente comma 1, il commissario delegato – presidente della regione siciliana:

dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di opere di fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo;

attiva le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza;

avanza istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari;

utilizza le risorse derivanti dai ribassi d'asta delle opere già appaltate in materia di tutela delle acque;

per gli interventi previsti dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, al commissario delegato sono attribuiti lire 25 miliardi a valere sulle risorse assegnate alla regione siciliana con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3 I comuni sono tenuti a versare sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato – presidente della regione siciliana le somme dai medesimi riscosse e relative alle tariffe del servizio di fognatura e depurazione al netto di quelle destinate alla gestione. In caso di inadempienza il commissario delegato può nominare commissari ad acta.

4. Il commissario delegato – presidente della regione siciliana, per le funzioni di pianificazione, per la definizione del programma straordinario degli interventi e per la progettazione degli interventi in materia di tutela delle acque, si avvale anche, fino all'importo di lire 30.770 milioni, della Sogesid S.p.A. che utilizza a tal fine le risorse già assegnate dal CIPE alla società medesima, a carico del fondo ex articolo 19 del decreto legislativo n. 96/1993, secondo la rimodulazione del quadro comunitario di cui alle note della società del 23 settembre 1998, sottoposte al CIPE, per la presa d'atto, nella seduta dell'11 novembre 1998. Il compenso da corrispondere per la progettazione sarà pari al compenso calcolato applicando le tabelle A e B previste dalla legge 2 marzo 1949, n. 143 e successivi aggiornamenti, con l'aumento – in quanto applicabile – previsto dall'articolo 2 della stessa legge, ridotto di una percentuale del 50% indicata all'articolo 4, comma 12-bis, della legge 155/1989. Il corrispettivo da riconoscere per le attività di supporto alla pianificazione è determinato a vacazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 143/1949, aggiornato con decreto ministeriale n. 417/1997, con la detrazione di cui all'articolo 4, comma 12-bis, della legge 155/1989 e con il limite del 60% per quanto concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure professionali impiegate. Il commissario delegato – presidente della regione siciliana attesta l'attività svolta per il successivo svincolo delle risorse da parte del Ministero competente.

5. Il commissario delegato – presidente della regione siciliana è, inoltre, autorizzato per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, ad utilizzare le risorse del Q.C.S. 2000-2006 destinate dal complemento di programmazione della Regione siciliana all'attuazione degli interventi di gestione dei rifiuti, bonifiche dei suoli e delle falde e di tutela delle acque, eccetto quelle previste dalla misura 1.03, sottomisura 1.03.A del POR Sicilia 2000-2006, nonché le risorse destinate agli interventi di fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo dagli accordi di programma quadro per la gestione dei rifiuti, per le bonifiche dei suoli e delle falde e per il ciclo integrato delle acque, sottoscritti dal Ministero dell'ambiente nell'ambito dell'Intesa istituzionale di programma Stato – Regione siciliana.

6. Le risorse di cui ai precedenti commi sono trasferite, con le medesime modalità previste dall'articolo 14, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, direttamente sulle rispettive contabilità speciali intestate al commissario delegato per gli interventi di emergenza.

7.-8. (Omissis)

Articolo 10

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dai commissari delegati fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ORDINANZA N.3190 DEL 22/03/2002

Modificate ed integrate dall'art.5 dell'ordinanza 3220 del 15 giugno 2002 e dall'art.7 dell'ordinanza 3334 del 23 gennaio 2004.

Articolo 1

1. Sono confermati, fino alla cessazione dello stato di emergenza, i poteri già conferiti al Commissario delegato – Presidente della regione Siciliana con l'Ordinanza n.2983 del 31 maggio 1999, così come specificati nell'Ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, nonché con l'Ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 e con l'Ordinanza n.3136 del 25 maggio 2001, in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nell'intero territorio della regione Siciliana.

Articoli 2-15

(omissis)

Articolo 16

1. Il Commissario delegato – Presidente della regione Siciliana provvede, ove necessario, e sentito con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, all'aggiornamento del Piano di Priorità degli Interventi per l'Emergenza Rifiuti (PIER) di cui al Decreto commissariale 25 luglio 2000, al fine di correggerlo, completarlo e aggiornarlo anche in vista della definizione, in termini di unità, ubicazione, capacità e caratteristiche, dei termoutilizzatori della frazione residuale dei rifiuti.

Articolo 17

1. Alla cessazione dello stato di emergenza, i beni e le attrezzature acquisiti per l'attuazione delle finalità previste dall'ordinanza n.2983/99 e successive modifiche ed integrazione sono trasferite alla regione Siciliana, cui si intesteranno i rapporti attivi e passivi in essere.

Articolo 18

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dai Commissari delegati e dai Prefetti delle province fino alla data della pubblicazione della presente Ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in contrasto con la presente Ordinanza.

Articolo 19

Per del mandato affidatogli il Commissario delegato può derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico alle seguenti norme e successive modifiche ed integrazioni:

legge 20 marzo 1865, n. 2248 – allegato E, titolo VI, art. 331;
legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 7, 17, 18, 25, 31 e seguenti, 51, 64, 71;
regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 5, 6, 8, 9,10, 17, 20, 27, 28, 29, 66, 68, 69, 70 e 71;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, commi 1, 5 e 6, commi 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14,15,19 e 20;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 7, 8,12, 17;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, titolo I, sezione II, art. 11 e titolo II – Capo I, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119 e successive modifiche ed integrazioni;
regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, articoli 20 e 21;
regio decreto 11 dicembre 1933, n°1775, art.13;
legge 10 giugno 1939, n. 1089, articoli 20, 54, 55, 57, 59;
legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 11;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10,11, 12, 13, 19, 20;
legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, periodo II;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articoli 81, 82, 101;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3;

deliberazione 27 luglio 1984, del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, punto 4.2.2;

legge 8 agosto 1985, n. 431, articoli 1,1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, I-sexties;

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6, fermo restando l'acquisizione del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali, ove necessario;

decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, art. 7;

legge 9 giugno 1990, n. 142, articoli 25, 32, 35, 45 e 46, come recepiti dalla legge della regione siciliana 11 dicembre 1991, n. 48;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8;

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 22 e 23;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art.24, comma 3, art. 58, commi 2, 3 e 5, art. 60;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata con decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 e 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 3, 6, 8, 9,10, 22, 23, 24;

decreto del presidente della repubblica 16 settembre 1996, n°533;

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n°22, art.20, comma 1, lettera a), e) e g), 21, 22, comma 3, lettera e), 23;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n°152, artt. 42,43 e 44;

decreto legislativo 19 maggio 2000, n°139, art.19;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267, art.116;

legge 22 dicembre 2000, n°388, art.141, comma 4;

legge della regione siciliana 19 marzo 1972, n. 19, art. 9, comma 1, art. 21, commi 2, 3, 4 e 5, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 26 maggio 1973, n. 21, art. 21, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 17 marzo 1975, n. 8, art. 16, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 12 giugno 1976, n. 78, art. 15, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 18 giugno 1977, n. 39, articoli 1,2,3,4,5 e 11;

legge della regione siciliana 8 luglio 1977, n. 47, articoli 11 e 12;

legge della regione siciliana 10 agosto 1978, n. 35, articoli 4 e 6, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, articoli 2,3,4,5,6,8,9,12,13,19, 21 e 55, e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del presidente della regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, art. 8;

legge della regione siciliana 28 dicembre 1979, n. 256, art. 16;

legge della regione siciliana 28 dicembre 1981, n. 181, art. 5;

legge della regione siciliana 21 agosto 1984, n. 67, articoli 1, 2, 3, 4 e 8;

legge della regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, 10-bis, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 36-bis, 37, 38, 38-bis, 39, 40, 41, 42, comma 7, 42-bis, commi 1 e 3, 42-ter, comma 12, 43, 44 e 45, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37;

legge della regione siciliana 6 marzo 1986, n. 9, art. 13, comma 3, lettera f) e art. 21;

decreto del presidente della regione siciliana 6 marzo 1989;

legge della regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15, art. 2, comma 3, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 10, articoli 8, 9, 10, 11 e 65, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 11 maggio 1993, n. 15;

legge della regione siciliana 10 settembre 1993, n. 25, articoli 154, 159 e 160, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 21 aprile 1995, n. 40;

legge della regione siciliana 3 ottobre 1995, n. 71, art. 7;

legge della regione siciliana 8 gennaio 1996, n. 4, articoli 5, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20 e 31, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 6 aprile 1996, n. 22, articoli 5, 7, 9, 11, 14,19 e 20, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 7 marzo 1997, n. 6, articoli 16 e 17;

legge della regione siciliana 7 agosto 1997, n. 30, art. 47;

legge della regione siciliana 16 ottobre 1997, n. 39, art. 8, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 30 marzo 1998, n. 5; legge della regione siciliana 31 agosto 1998, n. 14, art. 2;

legge della regione siciliana 2 settembre 1998;

legge della regione siciliana 27 aprile 1999, n°10, art.17;

legge della regione siciliana 15 maggio 2000, n°10, art. 12 e 13.

Articolo 20

1. Il Dipartimento della Protezione Civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dalla applicazione della presente Ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con i loro mezzi.

La presente sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma 22 marzo 2002

Il Ministro

ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ORDINANZA N.3220 DEL 15/06/2002 pubblicata sulla GURI n.144 del 21/06/2002

(omissis)
Articolo 5

1. Al comma 12 dell'art. 15 dell'ordinanza n. 3190 del 22 marzo 2002, le parole: "eccetto quelle previste della misura 1.1.2. sottomisura 1.1.2b del POR Sicilia 2000-2006", sono soppresse e sostituite dalle parole: "eccetto quelle previste della misura 1.03. sottomisura 1.03.A del POR Sicilia 2000-2006".

2. Al comma 12 dell'art. 15 dell'ordinanza n. 3190 del 22 marzo 2002, sono aggiunti i seguenti commi:

"13. Al comma 4 dell'art. 6, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, le parole: il "Ministero dell'ambiente puo' , sono soppresse e sostituite dalle parole: "il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio puo' .

"14. Il comma 5 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, e' soppreso".

"15. Il comma 6 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, e' soppreso".

(omissis)

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Roma 15 giugno 2002

Il Ministro

ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ORDINANZA N.3334 DEL 23/01/2004 pubblicata sulla GURI n.26 del 02/02/2004

Modificate ed integrate dall'art.2 dell'Ordinanza 3354 del 7 maggio 2004

(omissis)

Articolo 1

1. Sono confermati, fino alla cessazione dello stato di emergenza, i poteri già conferiti al commissario delegato - presidente della Regione siciliana con l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di gestione dei rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi ed inerti, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nell'intero territorio della Regione siciliana.

Articolo 2

1. Al fine di realizzare con la massima celerità gli interventi e le opere previsti dall'ordinanza commissariale n. 1166/2002, con il quale è stato adottato il piano regionale di gestione dei rifiuti, il commissario delegato può derogare, ove ritenuto necessario, alle disposizioni contenute nel titolo III della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, e relativi regolamenti di attuazione.

2. (omissis)

3. I progetti per la realizzazione di discariche, già approvati ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22/1997 alla data di pubblicazione della presente ordinanza, possono essere appaltati, fermo restando che l'autorizzazione all'esercizio è subordinata all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 36/2003.

4. Il commissario delegato, per la valutazione della compatibilità ambientale dei progetti relativi ai sistemi per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della Regione siciliana, da destinare agli impianti di termovalorizzazione, con recupero di energia, si avvale, in deroga rispettivamente all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni, agli articoli 1 e 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e relativi regolamenti di attuazione, della commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

Articolo 3

1. (omissis)

2. Il personale di cui al comma 11 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3136/2001, è posto alle dipendenze del commissario delegato per le esigenze della relativa struttura commissariale.

3. (omissis)

Articolo 4

1. (omissis)

Articolo 5

1. Nelle more del completamento delle opere di adeguamento degli impianti di depurazione delle industrie ittico-conserviere alla normativa sopravvenuta, il commissario delegato, avvalendosi dei sindaci in qualita' di soggetti attuatori, e' autorizzato, sino al 31 dicembre 2004, al rilascio della autorizzazione allo scarico dei summenzionati impianti, con le modalita' e nei limiti gia' previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642.

Articolo 6

1. Il commissario delegato adotta tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate alla integrale e definitiva attuazione sull'intero territorio della medesima regione, entro e non oltre il 31 dicembre 2004, del piano per il settore dei centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, adottato con l'ordinanza commissariale del 29 maggio 2002, anche avvalendosi dei poteri e delle deroghe previsti dall'ordinanza di protezione civile n. 3327/2003.

Articolo 7

1. (omissis)

2. (omissis)

Articolo 8

1. Il commissario delegato, al fine di raccordare ed integrare funzionalmente le attivita' di carattere emergenziale al medesimo affidate ai sensi rispettivamente dell'ordinanza n. 2983/1999 e successive modifiche ed integrazioni e dell'ordinanza n. 3189/2002 e successive modifiche ed integrazioni, costituisce un gruppo di coordinamento tra le strutture commissariali all'uopo istituite, e composta dal presidente della commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 3190/2002, dal presidente della commissione tecnica di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3189/2002, nonche' da un rappresentante di ciascuna delle strutture commissariali, designati dal medesimo commissario delegato.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinanza n. 2983/1989 e successive modifiche ed integrazioni, a tutto il personale a qualsiasi titolo impegnato nella struttura del commissario delegato istituita per il superamento dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, e' fatto divieto di esercitare, a favore di amministrazioni pubbliche o di societa' private, attivita' nei settori della gestione dei rifiuti e della tutela delle acque, od in settori ad essi affini o comunque collegati.

Articolo 9

1. (omissis)

2. (omissis)

Articolo 10

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dalla applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2004

Il Presidente: Berlusconi

ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ORDINANZA N.3354 DEL 7 MAGGIO 2004

(omissis)

Articolo 2

1. Il termine del 31 marzo 2004 previsto dall'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3190 del 22 marzo 2002, e' prorogato fino al 30 settembre 2004.
2. (omissis)
3. (omissis)
4. (omissis)

ORDINANZA COMMISSARIALE N. 1069 del 28 novembre 2002

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – parte I, n.55 del 30.11.2002)

Schemi di deliberazione per la costituzione di società per la gestione integrata dei rifiuti

IL COMMISSARIO DELEGATO

- VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, di istituzione del servizio nazionale di protezione civile;
- VISTO in particolare l'art.3, comma 1, della predetta legge n.225/1992, che individua, tra l'altro, quali attività di protezione civile quelle necessarie ed indifferibili dirette a superare l'emergenza connessa ad eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
- VISTO inoltre il successivo comma 5 del predetto art.3 della legge n.225/1992, che prescrive che il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili, volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
- VISTO ancora l'art.5 della legge n.225/1992, e, in particolare, il comma 2, che prevede che, per l'attuazione degli interventi d'emergenza, conseguenti alla dichiarazione dello stato d'emergenza, si provvede anche a mezzo di ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con ordinanze n.3048 del 31 marzo 2000, n.3072 del 21 luglio 2000, n.3136 del 25 maggio 2001 e n. 3190 del 22 marzo 2002 concernenti l'emergenza rifiuti in Sicilia;
- VISTA l'ordinanza del Commissario delegato – Presidente della Regione siciliana n.641 del 23 luglio 2001, con la quale l'Avv. Felice Crosta è stato nominato Vice Commissario, con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n.280 del 19 aprile 2001, con la quale sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali per gli impianti di selezione della frazione secca ed i sub-ambiti per gli impianti di produzione di compost;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n.488 dell'11 giugno 2002, con la quale sono state approvate linee guida per la gestione integrata dei rifiuti, con allegati gli atti per la costituzione delle Società d'ambito;
- RITENUTO di dover modificare le predette linee guida, nella parte in cui hanno previsto la possibilità dei comuni di aggregarsi per sub-ambiti, individuati nell'allegato B all'ordinanza n.280/2001, stabilendo che l'aggregazione avvenga esclusivamente per gli Ambiti territoriali ottimali di cui all'allegato A della predetta Ordinanza, ferme restando le eventuali aggregazioni in sub-ambiti già realizzate in attuazione di quanto previsto nell'allegato B, relativamente agli impianti di compostaggio della frazione umida;
- RITENUTO di dover modificare gli schemi di proposta di deliberazione (allegato 7) e di statuto (allegato 8), alla luce dell'art. 113 del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, come sostituito dall'art. 35 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, sull'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, la cui applicazione ai servizi di gestione dei rifiuti è stata confermata dalla Commissione tecnico-scientifica, istituita ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinanza n.2983/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nella seduta del 21 novembre 2002, anche in aderenza alle determinazioni in materia assunte dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio;

ORDINA

Art. 1

Sono approvati gli schemi di deliberazione per la costituzione della Società per la gestione integrata dei rifiuti negli Ambiti territoriali ottimali, di cui all'allegato [A dell'Ordinanza commissariale n°280 del 19 aprile 2001](#), che vengono allegati con il [n°1](#) per fare parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2

I comuni dovranno costituire Società per la gestione integrata dei rifiuti negli Ambiti territoriali ottimali, individuati nell'allegato A dell'Ordinanza commissariale n° 280 del 19 aprile 2001, ferme restando le eventuali aggregazioni in sub-ambiti già realizzate in attuazione di quanto previsto nell'allegato B, relativamente agli impianti di compostaggio della frazione umida.

Art. 3

Gli articoli 1, 4, 5, 6, 17, 26 e 32 dello schema di Statuto sociale, allegato n.8 alle [Linee guida](#) approvate con [Ordinanza commissariale n°488 dell'11 giugno 2002](#), sono sostituiti dai corrispondenti articoli riportati nel testo che viene allegato con il [n°2](#) per fare parte integrante della presente ordinanza.

Art. 4

La Struttura di supporto alla gestione commissariale è incaricata di rendere coerente alla presente Ordinanza il Piano per la gestione integrata dei rifiuti in Sicilia, il cui schema in atto è sottoposto al confronto per pervenire alla validazione da parte della Commissione europea.

Art. 5

La presente Ordinanza sarà pubblicata con urgenza nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

[Allegato 1](#)

[Allegato 2](#)

IL VICE COMMISSARIO

(Avv. Felice Crosta)

ALLEGATO 1

all'Ordinanza commissariale n. 1069 del 28 novembre 2002

Gestione integrata dei rifiuti nell'Ambito territoriale ottimale in applicazione dell'art. 23, Decreto legislativo 5.2.1997, n°22, e dell'art. 2 bis dell'Ordinanza di Protezione civile n°2983 del 31.5.1999, n°2983, e successive modificazioni e integrazioni .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che il D.Lgs. n° 22 del 5/2/97, in attuazione di direttive comunitarie nel settore dei rifiuti, ha compiutamente disciplinato la gestione unitaria dei rifiuti solidi urbani, prevedendo nuove modalità organizzative;
- che in particolare, l'art. 23 del citato decreto legislativo prevede che i Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme organizzative previste dalla legge 8/6/90 n° 142 e successive modifiche ed integrazioni;
- che al fine di fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nella Regione siciliana nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Protezione civile, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ha emanato l'Ordinanza n° 2983 del 31/5/99, come successivamente modificata ed integrata dalle Ordinanze n° 3048/2000, 3072/2000, 3136/2001 e 3190/2002, e il Presidente della Regione è stato nominato Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia;
- che il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, Presidente della Regione siciliana, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 2 bis della Ordinanza 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni, promuove ed organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, in ciascun ambito territoriale ottimale;
- che, con Ordinanza commissariale n° 280 del 19/04/2001, sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali per gli impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca ed i sub-ambiti per gli impianti di produzione di compost;
- che con Ordinanza n. 488 dell'11 giugno 2002 sono state approvate linee guida per la gestione integrata dei rifiuti;
- che con Ordinanza n. 1069 del 28/11/2002 sono state dettate ulteriori disposizioni per la costituzione delle Società per la gestione integrata dei rifiuti in ciascun ambito territoriale ottimale;
- che il Comune di _____ fa parte dell'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti _____, individuato con Ordinanza commissariale n° 280 del 19 Aprile 2001, Allegato A);
- che lo schema di Statuto allegato disciplina le modalità di funzionamento dell'aggregazione tra la Provincia e tutti i Comuni appartenenti all'ambito;

Ritenuto

- che è obbligo di legge da parte di questo Comune associarsi agli altri enti territoriali dell'ambito, approvando l'allegato Statuto della società per azioni denominata _____ con sede nel Comune di _____, delegando ad essa tutte le attività di propria competenza nel campo della gestione dei rifiuti, nonché le funzioni amministrative e fiscali, ivi compreso l'affidamento della gestione del servizio, con le modalità prescritte dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza, accertativa e la riscossione della relativa tariffa, trasferendo, inoltre, alla stessa le risorse necessarie per la gestione dei rifiuti;

Ravvisata la competenza a deliberare del Consiglio comunale;

Visto il vigente Ordinamento degli EE.LL.;

Vista la legge n° 142/90, così come recepita nella Regione siciliana dalla Legge n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali nn. 44/91, 23/97, 23/98, 30/00 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 113 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000, come sostituito dall'art. 35 della Legge n. 448/01;

Visto l'art. 2 bis dell'Ordinanza 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente regolamento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione n° _____ del _____;

Vista la determina n° del _____ con la quale sono state conferite allo scrivente le Funzioni dirigenziali nel Settore dell'Ambiente.

Propone

Per i motivi espressi in premessa:

1. Approvare l'allegato statuto della Società di ambito, composto da n° __ articoli, nel testo di cui all'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente, da costituire tra la Provincia ed i Comuni dell'Ambito territoriale ottimale _____ denomina-ta _____, con sede legale in _____ via _____;
2. Approvare la spesa di Euro _____ per l'acquisizione della quota di _____ azioni imputando il relativo onere finanziario sul capitolo _____ del vigente bilancio di previsione;
3. Autorizzare il Dirigente del Settore Ambiente, _____, alla stipula del relativo atto costitutivo ed all'adozione di tutti gli atti conseguenti entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di adozione ed esecutività della deliberazione;
4. Autorizzare la Giunta Municipale ad approvare il Piano di Ambito, redatto in conformità ai principi ispiratori di cui alle "Linee guida per la raccolta differenziata" approvate con Ordinanza n.488 dell'11 giugno 2002 e successive modificazioni ed integrazioni ed ispirato al principio della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, alla massima riduzione del materiale da smaltire in discarica, alla perequazione dei costi tra i comuni dello stesso ambito e articolato per singolo servizio, con l'indicazione del relativo costo e dell'eventuale ricavo, nonché il contratto di servizio con il quale viene definita la modalità di svolgimento del servizio, gli standard di qualità, le modalità di controllo e definito il corrispettivo annuo da pagare al soggetto affidatario della gestione del servizio;
5. Delegare alla costituenda società tutte le competenze relative alla gestione integrata dei rifiuti, secondo la vigente normativa;
6. Autorizzare la Giunta Municipale ad individuare concretamente le risorse da assegnare alla società, in relazione alle previsioni dello Statuto e a quanto sarà previsto nel Piano di Ambito;
7. Con decorrenza dalla data di piena operatività della Società, tutte le attività di competenza del Comune nel campo della gestione dei rifiuti, comprese le funzioni amministrative e fiscali, vengono delegate alla stessa, ivi compresi l'affidamento dei relativi servizi, con le modalità previste dalla vigente normativa, la riscossione della tariffa nei confronti dei cittadini, e l'attribuzione della titolarità delle risorse per la gestione dei rifiuti;
8. Dalla data di comunicazione, da parte della società, dell'avvio dell'espletamento del servizio da parte del soggetto affidatario, cessano le attività di gestione del servizio da parte del comune, restando in capo allo stesso affidatario i contributi dovuti dai consorzi di filiera associati al CONAI, secondo le modalità specificate nel contratto di servizio;
9. Imputare la spesa di Euro. _____ al cap. _____ del Bilancio _____, a titolo di costo per la costituzione ed il funzionamento della Società e per assicurare la gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale;
10. All'onere di spesa per gli anni successivi si provvederà mediante inserimento della relativa somma nel corrispondente bilancio di previsione;
11. Pubblicare la presente deliberazione nei modi di legge.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Presa in esame la proposta di deliberazione n° ____ del _____, presentata dal Responsabile del servizio Ambiente, avente ad oggetto "Gestione integrata dei rifiuti nell'Ambito territoriale ottimale";

Ritenuto di condividere la predetta proposta, per le motivazioni espresse dal Responsabile del Settore Ambiente, che si intendono integralmente riportate nel presente atto;

Vista la legge n°142/90, così come recepita nella regione siciliana dalla legge n°48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n°44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali n.23/97; 23/98, 30/2000;

Visto l'art. 113 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000, come modificato dall'art. 35 della Legge n. 488/01;

Visto l'art. 2 bis dell'Ordinanza 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere tecnico

Visto il parere contabile

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

Di approvare la superiore proposta, nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso

- che il D.L.vo n° 22 del 5/2/97, in attuazione di direttive comunitarie nel settore dei rifiuti, ha compiutamente disciplinato la gestione unitaria dei rifiuti, prevedendo nuove modalità organizzative;
- che in particolare, l'art. 23 del citato Decreto prevede che i Comuni provvedano alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme organizzative previste dalla legge 8/6/90, n° 142, e successive modifiche ed integrazioni;
- che, al fine di fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi in Sicilia nel settore dello smaltimento dei rifiuti, il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Protezione civile, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ha emanato l'Ordinanza n° 2983 del 31/5/99, come successivamente modificata ed integrata dalle Ordinanze n° 3048/2000, 3072/2000, 3136/2001 e 3190/2002, e il Presidente della Regione è stato nominato Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia;
- che il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, Presidente della Regione siciliana, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 2 bis della Ordinanza 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni, promuove ed organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, in ciascun ambito territoriale ottimale, assicurando la cooperazione fra la provincia ed i comuni di ciascun ambito;
- che, con Ordinanza commissariale n° 280 del 19/04/2001, sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali per gli impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca ed i sub-ambiti per gli impianti di produzione di compost;

- che con Ordinanza n. 488 dell'11 giugno 2002 sono state approvate linee guida per la gestione integrata dei rifiuti;
- che con Ordinanza n. 1069 del 28/11/2002 sono state dettate ulteriori disposizioni per la costituzione delle Società per la gestione integrata dei rifiuti in ciascun ambito territoriale ottimale;
- che si rende necessario che la Provincia regionale partecipi alla società per azioni costituita tra i comuni dell'ambito _____, individuato con Ordinanza commissariale n° 280 del 19 aprile 2001, allegato A), per la gestione integrata dei rifiuti, ai sensi della vigente normativa;
- che lo schema di Statuto allegato disciplina le modalità di funzionamento dell'aggregazione tra la Provincia e tutti i Comuni appartenenti all'ambito;

Ritenuto

- che è obbligo normativo l'aggregazione degli enti territoriali per la gestione integrata dei rifiuti nell'Ambito territoriale ottimale, provvedendo all'approvazione all'allegato Statuto della società per azioni denominata _____ con sede nel Comune di _____, delegando ad essa tutte le attività di propria competenza nel campo della gestione dei rifiuti, nonché le funzioni amministrative e fiscali, ivi compresi l'affidamento della gestione del servizio, con le modalità prescritte dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza, accertativa e la riscossione della relativa tariffa, trasferendo, inoltre, alla stessa le risorse necessarie per la gestione dei rifiuti;

Ravvisata la competenza a Deliberare del Consiglio provinciale;

Visto il vigente Ordinamento degli EE.LL.;

Vista la legge n° 142/90, così come recepita nella Regione siciliana dalla Legge n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt.13 della legge regionale n°9/86 e 160 della legge regionale n°25/93;

Viste le leggi regionali n. 44/91, 23/97, 23/98, 30/00 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 113 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000, come sostituito dall'art. 35 della Legge n. 448/01;

Visto l'art. 2 bis dell'Ordinanza n°2983/99 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determina n° del _____ con la quale sono state conferite allo scrivente le Funzioni dirigenziali nel Settore dell'Ambiente.

Propone

Per i motivi espressi in premessa:

1. Approvare l'allegato statuto della Società di ambito, composto da n° __ articoli, nel testo di cui all'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente, da costituire con i Comuni dell'Ambito territoriale ottimale _____ denominata _____, con sede legale in _____ via _____,
2. Approvare la spesa di Euro _____ per l'acquisizione della quota di _____ azioni imputando il relativo onere finanziario sul capitolo _____ del vigente bilancio di previsione;
3. Autorizzare il Dirigente del Settore Ambiente, _____, alla stipula del relativo atto costitutivo ed all'adozione di tutti gli atti conseguenti entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di adozione ed esecutività della deliberazione;
4. Autorizzare la Giunta provinciale ad approvare il Piano di Ambito, redatto in conformità ai principi ispiratori di cui alle "Linee guida per la raccolta differenziata" approvate con Ordinanza n.488 dell'11 giugno 2002 e successive modificazioni ed integrazioni ed ispirato al principio della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, alla massima riduzione del materiale da smaltire in discarica, alla perequazione dei costi tra i comuni dello stesso ambito e articolato per singolo servizio, con l'indicazione del relativo costo e dell'eventuale ricavo, nonché il contratto di servizio con il quale viene definita la modalità di svolgimento del servizio, gli standard di qualità, le modalità di controllo e definito il corrispettivo annuo da pagare al soggetto affidatario della gestione del servizio;
5. Delegare alla costituenda società tutte le competenze relative alla gestione integrata dei rifiuti, secondo la vigente normativa;
6. Autorizzare la Giunta provinciale ad individuare concretamente le risorse da assegnare alla società, in relazione alle previsioni dello Statuto e a quanto sarà previsto nel Piano di Ambito;
7. Con decorrenza dalla data di piena operatività della Società, tutte le attività di competenza della Provincia, con riferimento all'Ambito territoriale ottimale, nel campo della gestione dei rifiuti, comprese le funzioni amministrative e fiscali, vengono delegate alla stessa, ivi compresi l'affidamento dei relativi servizi, con le modalità previste dalla vigente normativa, la riscossione della tariffa nei confronti dei cittadini, e l'attribuzione della titolarità delle risorse per la gestione dei rifiuti;
8. Dalla data di comunicazione, da parte della società, dell'avvio dell'espletamento del servizio da parte del soggetto affidatario, cessano le attività di gestione del servizio da parte della Provincia, secondo le modalità specificate nel contratto di servizio;
9. Imputare la spesa di Euro. _____ al cap. _____ del Bilancio _____, a titolo di costo per la costituzione ed il funzionamento della Società e per assicurare la gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale;
10. All'onere di spesa per gli anni successivi si provvederà mediante inserimento della relativa somma nel corrispondente bilancio di previsione;
11. Pubblicare la presente deliberazione nei modi di legge.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE

Presa in esame la proposta di deliberazione n° _____ del _____, presentata dal Responsabile del servizio Ambiente, avente ad oggetto "Gestione integrata dei rifiuti nell'Ambito territoriale ottimale";

Ritenuto di condividere la predetta proposta, per le motivazioni espresse dal Responsabile del Settore Ambiente, che si intendono integralmente riportate nel presente atto;

Vista la legge n°142/90, così come recepita nella regione siciliana dalla legge n°48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n°44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali n.23/97; 23/98, 30/2000;

Visti gli artt.13 della legge regionale n°9/86 e 160 della legge regionale n°25/93;

Visto l'art. 113 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000, come modificato dall'art. 35 della Legge n. 488/01;

Visto l'art. 2 bis dell'Ordinanza 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere tecnico

Visto il parere contabile

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

Di approvare la superiore proposta, nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante.

ALLEGATO 2

all'Ordinanza commissariale n. 1069 del 28 novembre 2002

ARTICOLO 1

Costituzione - Denominazione

E' costituita una Società per azioni denominata " _____", di seguito denominata Società, ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 199°, n.142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, tra la Provincia regionale di _____ ed i Comuni dell'Ambito territoriale ottimale _____ per assicurare la gestione integrata dei rifiuti di propria competenza.

ARTICOLO 4

Scopo della Società

La costituzione della presente Società ha per scopo di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'Ambito territoriale ottimale, in aderenza alle direttive dell'Unione Europea e alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti, nonché la realizzazione di un integrato sistema di verifica concernente il versamento della tassa sui rifiuti e la corretta gestione del sistema della tariffa, compreso il periodo di transizione dalla TARSU alla tariffa, con particolare riferimento all'eliminazione dell'evasione, al fine di consentire una più equa distribuzione e la totale copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti.

ARTICOLO 5

Oggetto

La Società ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti nell'A.T.O., in conformità alla legislazione vigente, sulla base di un Piano d'ambito, che dovrà, prioritariamente, prevedere:

- a) raccolta differenziata;
- b) servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, spazzamento delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, scerbamento e sterramento di strade ed aree comunali e provinciali aperte al pubblico, pulizia delle caditoie stradali, dentro e fuori i centri urbani, dei rifiuti abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree naturali protette comprese nell'A.T.O.;
- c) fabbisogno di impianti per il trattamento, la valorizzazione e la collocazione temporanea e definitiva di rifiuti;
- d) fabbisogno di ogni altro impianto per il trattamento dei rifiuti;
- e) bonifica di siti contaminati da attività di smaltimento dei rifiuti;

- f) risanamento ambientale di territorio danneggiato dalla presenza di discariche abusive (art. 160, 3 comma, l.r. n°25/93);

Il Piano potrà anche prevedere altri servizi quali:

- g) derattizzazione, disinfestazione e disinfezione;
- h) pulizia delle spiagge e del mare nelle aree di competenza;
- i) manutenzione del verde pubblico ed altri servizi ambientali.

La Società potrà svolgere altresì attività di studi e di ricerca in materia nonché tutte le attività collaterali o connesse con i servizi predetti, direttamente e/o mediante convenzioni e/o incarichi, purché strumentali all'oggetto sociale.

La Società, inoltre, può:

1. Emettere obbligazioni, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale; potrà assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in consorzi e/o Società, aventi oggetto analogo connesso od affine al proprio, escludendosi comunque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo o principale della Società.
2. Costituire ATI e altre strutture associative, societarie o consortili con altre Società aventi lo stesso scopo sociale.

ARTICOLO 6

Erogazione dei servizi

L'erogazione dei servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti sarà assicurato dalla Società con le modalità previste dalla vigente normativa.

- Il Consiglio d'Amministrazione della Società, entro il 30 Settembre di ogni anno, aggiornando la pianificazione d'Ambito, ove necessario, delibera, con riferimento all'anno successivo, l'eventuale avvio di nuovi servizi da espletare o l'estensione territoriale di servizi già espletati, prevedendo la copertura dei relativi costi.
- Gli Enti soci dovranno comunicare alla Società, entro 30 giorni, la data da cui dovrà decorrere l'espletamento del relativo servizio; tale data dovrà, comunque, ricadere tra il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre dell'anno di avvio del servizio.
- Nel caso in cui l'Ente socio non effettua tale comunicazione o comunica una data successiva al 31 Dicembre dell'anno di avvio del servizio, esso dovrà partecipare, in proporzione alla propria quota, agli oneri di spesa generali che la Società sosterrà per l'avvio del servizio stesso a decorrere dal 1° Gennaio del suddetto anno.

Il costo di ciascun servizio principale svolto dalla Società dovrà essere perequato per tutti gli Enti soci appartenenti allo stesso ambito, prescindendo dalla localizzazione degli impianti e da tutta l'organizzazione del servizio, e sarà assunto in parte ponendo l'onere a carico direttamente dei cittadini utenti in misura percentuale non inferiore alla copertura dal servizio di RSU stabilita annualmente dalle disposizioni di finanza locale per gli enti locali e la restante parte verrà posta a carico dagli Enti pubblici in proporzione alla quota di partecipazione.

Per gli altri servizi a richiesta si provvederà convenzionalmente.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società svolge le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei Comuni e della Provincia regionale ivi comprese quelle di riscossione della TARSU e/o Tariffa per gli r.s.u. nei confronti degli utenti.

ARTICOLO 17

Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, eletti dall'Assemblea, che ne determina il numero.

Gli Amministratori non possono cumulare altra carica pubblica istituzionale (Amministratori di Enti Pubblici territoriali locali e/o di altri Enti Pubblici, etc..) e debbono avere esperienza manageriale nel settore.

La nomina di un Consigliere è riservata alla Provincia, ai sensi dell'articolo 2458 codice civile.

La nomina di un Consigliere è riservata ai Comuni con meno di 10.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 2458 codice civile.

L'elezione del/dei Consigliere/i di Amministrazione avviene a scrutinio palese con votazione di una unica lista contenente tutti i nominativi che siano stati proposti ciascuno da un minimo del 5% del capitale sociale. Verranno eletti i candidati, nel numero definito dalla Assemblea, ad esclusione del Presidente e del Vice Presidente, che abbiano riportato il voto favorevole del più alto numero di azioni. Ciascuna azione potrà essere utilizzata per presentare o esprimere il voto a un solo candidato.

La elezione del Presidente e del Vice Presidente avverrà con votazione palese su schede separate contenente tutti i nominativi proposti e verranno eletti i candidati rispettivamente Presidente e Vice Presidente nell'ordine delle preferenze riportate. Ciascuna azione potrà essere utilizzata per esprimere il voto a un solo candidato.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato con l'atto costitutivo.

ARTICOLO 26

Approvazione bilancio

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio, delibera sulla destinazione dell'utile netto di esercizio e ne determina la distribuzione anche tenendo conto, su base pluriennale, dell'esigenza di offrire un'equa remunerazione al capitale investito.

L'Assemblea ordinaria delibera anche in ordine alle tariffe del servizio, nel rispetto della normativa vigente, e tenendo conto del criterio di perequazione.

L'Assemblea ordinaria, prima dell'inizio del successivo esercizio finanziario, approva il Piano d'ambito pluriennale, obbligatorio per ogni linea di attività, contenente la previsione del tasso di copertura del servizio, nel rispetto delle prescrizioni delle norme di finanza locale, nonché le tariffe, nel rispetto della normativa vigente e del criterio di perequazione.

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

- accantonamento di una somma non inferiore al 5% di esso da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
- la rimanenza a disposizione dell'assemblea che approva il bilancio.

Gli eventuali dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno della loro esigibilità si prescrivono a favore del fondo di riserva.

ARTICOLO 32

Norme transitorie

Il primo Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente e il Vice Presidente, viene scelto al momento della costituzione della Società e resta in carica per tre anni.

Nel primo anno di gestione del servizio i Comuni e la Provincia regionale anticiperanno il pagamento delle somme afferenti il costo complessivo del servizio, per come desunto dal piano

d'ambito, in proporzione alle quote di partecipazione, in quattro rate da pagare entro quindici giorni dalla presentazione di fattura; ulteriori norme integrative saranno previste nel contratto di servizio

CIRCOLARE COMMISSARIALE n 3222 del 30 marzo 2001

Gestione unitaria dei Rifiuti Solidi Urbani – Costituzione di società miste

- o A tutti i Comuni della Sicilia
- o A tutte le Province Regionali della Sicilia
- o A tutti i Consorzi di Comuni della Sicilia
- o A tutte le Prefetture della Sicilia

E p.c.

- o Al Ministero dell'Ambiente
- o All' A.N.C.I. Sicilia
- o All'U.P.S.

L'art 23 del decreto legislativo 5 Febbraio 1997 n°22 prevede che in materia di rifiuti solidi urbani i comuni provvedono ad una gestione unitaria mediante utilizzazione di forme organizzative, da costituire per ambiti territoriali ottimali, previste dalla legge 8.6.1990 n°142 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare la sopravvenuta normativa sull'emergenza dei rifiuti in Sicilia prevede all'art.3, comma 2, dell'OPCM n° 2983/99 che il Commissario delegato Presidente della Regione *"può costituire, nell'ambito di ciascuna provincia, una società mista cui partecipano la Provincia ed i Comuni che lo richiedano"*, *"per 1 'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1"*, al fine di avere *"una gestione unitaria dei rifiuti urbani"*.

Su detto versante questa Struttura commissariale ha in fase di predisposizione le linee guida per la redazione di uno schema di statuto di società e gli schemi di modelli deliberativi di adesione alla società, che al più presto si intendono diffondere e portare a conoscenza degli Enti Locali dell'Isola quale supporto tecnico fornito dalla Struttura commissariale.

Per consentire che il trapasso dalla vecchia alla nuova forma di gestione organizzativa avvenga "de plano", prevenendo, per quanto possibile, effetti negativi in capo agli Enti Locali, è opportuno che i Comuni che si trovano nelle condizioni di dovere rinnovare l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani a terzi, tengano in debito conto che l'eventuale adesione alla società mista che raggruppa i Comuni dell'ambito e/o sub-ambito ottimale, in linea di principio, è finalizzata proprio all'espletamento dei medesimi servizi.

Pertanto avviare i rapporti contrattuali a lunga scadenza potrebbe essere causa di difficoltà operative e gestionali.

Dovendo gli Enti Locali territoriali, infatti, perseguire gli obiettivi di gestione unitaria per ambito e/o sub-ambito ottimale previsti dall'art. 23 del D.L.vo 22/97, nonché quelli di raccolta differenziata previsti dalla normativa emergenziale dei rifiuti, si ritiene estremamente opportuno che le amministrazioni comunali, provinciali e loro consorzi, ponderino l'interesse pubblico concreto con particolare riferimento alla durata temporale dell'affidamento del servizio in argomento, ponendo in essere, se del caso, in via cautelativa, taluni accorgimenti di natura tecnico giuridica che consentano lo scioglimento da vincoli contrattuali.

Inoltre, appare evidente che, comunque, i contratti di gestione del servizio non possono essere basati sulla raccolta indifferenziata per il loro smaltimento in discarica, secondo il tradizionale modello, oramai in totale contrasto con la normativa vigente, ma devono essere basati sulla raccolta della frazione valorizzabile e della frazione umida, al fine di raggiungere le percentuali di legge, anche per non incorrere nelle penalizzazioni previste e per ridurre i costi, oggi dello smaltimento in discarica e, domani, del conferimento agli impianti per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti.

Si richiama, infine, l'attenzione delle amministrazioni provinciali, comunali e loro consorzi che in occasione della redazione del bilancio preventivo per il corrente anno, è opportuno prevedere un apposito capitolo di bilancio finalizzato alla partecipazione alla società mista in materia di rifiuti solidi urbani.

La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

IL VICE COMMISSARIO

(On.le Avv. Carmelo Lo Monte)

CIRCOLARE COMMISSARIALE n 7990 del 20 aprile 2004

Gestione dei rifiuti – avvio operativo delle società d'ambito.

- o Ai sigg. Sindaci dei comuni siciliani
- o Ai sigg. Presidenti delle province regionali
- o A tutte le Società di ambito della Regione siciliana
- o All' Assessorato regionale alla famiglia, alle politiche sociali e alle autonomie locali

e p.c.

- o Ai sigg. Prefetti della Regione siciliana

Codeste amministrazioni comunali e provinciali entro il 30 giugno 2004, in esecuzione alle proprie deliberazioni adottate secondo gli schemi tipo allegati alle "Linee Guida per la raccolta differenziata", emanate da questo Ufficio Commissariale e facenti parte del Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia adottato con ordinanza n. 1166 del 18.12.2002, dovranno porre in essere gli atti necessari per dar luogo al trasferimento, previa ricognizione da approvarsi con apposito atto deliberativo entro il 31 maggio 2004, delle disponibilità finanziarie, delle attrezzature, dei mezzi, del personale e di quant'altro connesso alla gestione dei rifiuti alla società d'ambito della quale ciascun Ente locale è socio, dandone contestuale comunicazione a questo Ufficio Commissariale e all'Assessorato regionale alla famiglia, alle politiche sociali e alle autonomie locali.

Detto Assessorato regionale alle autonomie locali, al quale la presente viene inviata per le incombenze derivanti dall'art. 24 della legge regionale n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni, curerà, mediante attività ispettiva, gli opportuni accertamenti dell'effettivo adempimento dei trasferimenti citati, disponendo gli interventi sostitutivi ove gli Enti locali non abbiano provveduto al rispetto delle proprie incombenze nei termini suindicati.

Ai fini del trasferimento del personale interessato si dovrà applicare [l'accordo regionale quadro](#) siglato in data 20.4.2004 e che si allega in copia.

Le società d'ambito in indirizzo avranno cura di notificare la presente ai rispettivi enti locali soci.

La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

IL VICE COMMISSARIO

(Avv. Felice Crosta)

